Numero della Proposta

249

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Giugno 1862

dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Alienazione dei beni rurali ed urbani posseduti dal Demanio

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Morandini
» 2° Martinelli
» 3° De Cesare
» 4° De Luca
» 5° Gabrielli
» 6° Spaventa
» 7° Berti-Pichat
» 8° Poerio
» 9° Romano G.

Relatore Martinelli

Adottata nella tornata del 9. Agosto **1862**.

Ministero delle Finanze.

Progetto di legge per la vendita dei beni demaniali.

Eplo

Signori ~~Deputati~~,

Il Demanio dello Stato, come possessore di beni stabili ed amministratore delle loro rendite, può paragonarsi per gli effetti economici e sociali a quei possessori che sogliono chiamarsi manimorte. Diffatti in esso pure si verificano la immobilità del possesso, l'agglomerazione di vaste e disformi proprietà, la impossibilità a procurare il miglioramento della coltivazione e della produzione; inoltre per l'indole della propria amministrazione, e per le stesse cautele ond'è governata, ha il Demanio spese di gran lunga eccedenti quelle che i privati sostengono. Se le dottrine della scienza economica raccomandarono lo svincolo, e la contrattazione e la trasmissione libera delle proprietà sta=

bili, e le legislazioni degli Stati civili tendono a porre progressivamente in atto queste dottrine, lo Stato nostro non deve starsene immobile sui possessi che gli sono proprii a titolo di dominio privato; e non deve lasciare che il Demanio projetti la sua ombra su tanta parte del suolo nazionale.

Se si guardi alla spesa dell'amministrazione dei beni demaniali, si rileva che per quelli dati ad affitto lo Stato vede diminuito il prodotto della locazione di oltre il 30 per ogni cento lire di rendita; e peggiore è la sua condizione riguardo ai beni amministrati direttamente, o come suol dirsi ad economia. Valga l'esempio dei Reali Possessi di Toscana, la cui rendita netta giunge appena a lire 21 per un ettaro di terreno.

Fra le legislazioni degli antichi Stati italiani, una ve n'ha che contiene una serie di provvedimenti per la alienazione dei beni del Demanio, ed è quella dell'ex Regno delle provincie meridionali. La fondamentale di quelle leggi porta la data

del 28 maggio 1816, ed era applicabile alle provincie che sono al di quà del Faro; con decreto del 16 febbraio 1852 venne estesa alle provincie che sono al di là. La vendita doveva farsi ai pubblici incanti; il prezzo era determinato dalla rendita attuale dei fondi che si vendevano; ed in pagamento del prezzo il compratore doveva dare altrettanta rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico dello Stato.

Il Demanio del Regno d'Italia possiede ora beni fruttiferi per l'annua rendita di circa 14 milioni di lire; la quale sarà di molto accresciuta quando il Parlamento nazionale addotti il progetto di legge che farà passare al Demanio dello Stato i beni ora posseduti ed amministrati dalla Cassa Ecclesiastica.

La vendita di questi beni aprirà largo campo alle industrie agrarie, accrescerà il numero de' proprietari del suolo, e la somma della pubblica ricchezza, con inestimabile beneficio politico ed economico della nazione.

Il progetto che viene ora presentato al Parlamento intende a stabilire la regola che i beni appartenenti al Demanio devono essere alienati; ma l'alienazione di quei beni è altresì raccomandata in modo speciale dalle presenti condizioni della Finanza dello Stato, alla quale fa d'uopo uno straordinario introito a superare le presenti difficoltà ed a provvedere ai bisogni delle pubbliche amministrazioni.

L'autorizzazione ad alienare comprende tutti i beni rurali ed urbani che non sono destinati ad uso pubblico, siano essi fruttiferi e non fruttiferi. Nella seconda categoria cadono quegli stabili che già servirono ad uso pubblico, e per mutate circostanze ora più non servono; per esempio le aree già occupate da una fortezza creduta inutile alla difesa dello Stato, e abbandonata o distrutta.

La alienazione si farà sulla base della rendita dei beni; sono indicate le norme onde questa rendita verrà determinata; il prezzo sarà

pagato con altrettanta rendita 5 per cento iscritta sul gran libro del debito pubblico italiano.

Questo modo di pagamento porrà necessariamente in circolazione una grande quantità di titoli; concorrerà ad assodare il credito nazionale, ed influirà notevolmente sul rialzo del corso della rendita, sul quale del resto influirà notevolmente anche il fatto stesso del rinviarsi ad epoca più lontana la contrattazione di un prestito.

Per gli acquirenti sommamente vantaggiosa è la possibilità che loro si offre di scambiare una rendita in cartelle in rendita fondiaria, che mediante migliorie dei terreni può essere accresciuta; e sommamente opportuno torna l'offrir loro un collocamento di capitali ad interesse uguale a quello che ha il denaro sul mercato, interesse che è molto bene rappresentato dal corso dei fondi pubblici. — Alle rendite dello Stato non sarebbe dannoso lo scambiare le rendite fondiarie in rendite del debito pubblico, e per ciò che ri=

guarda il capitale che da tal modo di alienazione si procaccia, non parrà grande il sacrificio ove si consideri quello che si dovrebbe fare mediante un prestito a tasso rovinoso. Ed anzi ove si consideri che per queste disposizioni viene di molto a migliorare il corso della pubblica rendita, si crescerà di altrettanto il partito che lo Stato trarrà da questi beni. Del resto la base di vendita proposta è un minimum che verrà certo di molto sorpassato nelle offerte che darà la pubblica concorrenza, a cui tutti i beni alienabili saranno anzitutto presentati.

Non giova dissimulare che questa grande offerta di beni demaniali altererà i rapporti ordinari fra la dimanda e la offerta degli stabili, onde per alcun tempo sarà minore la ricerca delle proprietà territoriali possedute dai privati. Ma il rialzo nel corso della rendita iscritta sul gran libro, dalla quale hanno misura normale gli altri valori, sarà proporzionato compenso ai possessori delle proprietà territoriali,

poichè anche il valore di queste ten=
de a livellarsi con quello della rendi=
ta. Sarebbe poi in ogni caso un per=
turbamento di breve durata, inevita=
bile pel solo fatto della alienazione
dei beni demaniali, qualunque sia
il modo onde questa si compia. La
alienazione poi, oltre essere desiderata
e raccomandata da tutti i principii
della pubblica economia e della buona
amministrazione, è ora più che mai
necessaria a sopperire al difetto
nelle entrate ordinarie del Regno,
e a dare un assetto alla gestione
finanziaria, senza ricorrere allo spe=
diente del credito pubblico, che sa=
rebbe nelle presenti circostanze gra=
vosissimo, e che avrebbe un'influenza
ben più grande a danno del valore
delle proprietà private.

Per l'acquisto dei beni dema=
niali sarà aperto l'adito alla pub=
blica e libera concorrenza mediante
gl'incanti che si eseguiranno senza
derogare ai principii che regolano
la contabilità generale dello Stato.
Perchè più facilmente tutti possano
concorrere agl'incanti, verranno que=

sti aperti in ogni circondario nel quale siano situati i beni posti in vendita. Soltanto per quei beni la cui rendita non superi lire duecento, si propone che l'alienazione possa iniziarsi per trattativa privata: la esenzione dalla formalità dei pubblici incanti viene per questi consigliata dalla considerazione della poca importanza relativa del contratto, e dalla convenienza di risparmiare le spese dei pubblici incanti; nonché dall'altra considerazione che i piccoli appezzamenti di terreno, e le frazioni di fabbricati la cui rendita non supera le lire 200, spesso hanno un maggior valore relativo pei proprietari confinanti, che non per altri.

Le norme generali per le contrattazioni demaniali prescrivono che dopo il primo incanto riuscito a vuoto, se ne debba fare un secondo, innanzi che sia in facoltà del Governo di addivenire alla alienazione per mezzo di trattative private. — Nell'unito progetto, che il referente ha l'onore di presentare, si crede

sufficiente un solo incanto; poichè l'adempimento di tale formalità per la seconda volta ritarderebbe di soverchio la facoltà di conseguire l'altro intento della alienazione per mezzo di trattative private.

I contratti poi dovranno prima della loro approvazione essere sottoposti al parere del Consiglio di Stato, il cui esame offre buona guarentigia nell'interesse della Finanza. Però il parere del Consiglio di Stato, che gli ordinamenti generali vogliono per tutti i contratti superiori a lire 4000 di capitale, ossia lire 200 di rendita secondo la base proposta nell'unito progetto di legge, sarebbe richiesto pei soli contratti eccedenti lire 500 di rendita. La proposta move dalla considerazione dell'enorme ingombro che un grande numero di piccoli contratti contemporanei farebbe presso il Consiglio di Stato; onde l'alienazione stessa soffrirebbe ritardo grave e nocivo all'interesse delle Finanze.

Per quella parte di beni sui quali sia stato vanamente esperi=

mentato il primo incanto, avrà dunque il Governo facoltà di entrare immediatamente in trattative private per l'alienazione. Il primo incanto si apre in lotti accessibili a tutti i capitali e a tutte le fortune; ed anche nelle trattative private i piccoli capitali non saranno respinti, poiché per molti rispetti lo Stato è interessato alla più larga divisione delle proprietà che alienerà dal suo patrimonio. Tuttavia fa d'uopo che per le trattative private sia data facoltà al Governo di comprendere più lotti in una sola alienazione per offrire materia di contrattazione ai grandi capitali individuali od associati. Siccome però è nell'interesse della pubblica economia che quei beni siano divisi e ripartiti, il Governo non potrà entrare in trattative se non con coloro che si obblighino di rivendere i beni acquistati in lotti non maggiori di quelli che esso avrà stabiliti, e dentro il tempo che verrà determinato.

Per indurre gli acquirenti ad assumere siffatta obbligazione, ed a renderla meglio e più prontamente

efficace mediante l'interesse di quelli che saranno tenuti ad eseguirla, vien proposto di esentuare dalla tassa di registro che è del 4 per cento di capitale, le rivendite che faranno i primi acquisitori. questa esenzione tornerà come premio a questi, poichè i nuovi acquirenti dal prezzo non detrarranno la tassa del registro, come sicuramente farebbero se la rivendita vi fosse sottoposta.

I contratti di vendita stipulati nell'interesse dello Stato in virtù della legge 7 maggio 1862 sono esenti dalla tassa del registro. Fine ultimo dello Stato nella alienazione dei propri beni, si è quello di ottenerne la divisione in quel numero di proprietà che stima più acconcio all'agricoltura nazionale, alla pubblica economia ed all'ordine politico. Ove esso non raggiunga questo fine nel primo incanto, per mezzo delle trattative private sostituisce altri a sè, cui affida e commette il compimento del fine propostosi. Perciò l'interesse

dello Stato non è estraneo alle riven-
dite che gli acquirenti faranno, ed
alle quali esso li avrà per condizione
del contratto obbligati: anzi gli
acquirenti che si obbligheranno a
rivendere saranno come mediatori
fra lo Stato e i compratori defini-
tivi, pei quali essi anticiperanno
immediatamente allo Stato il prezzo
dei beni posti in vendita.

L'esenzione poi dalla tassa
del registro, in quanto equivale ad
un premio per la rivendita, mentre
sarà sufficiente allettamento agli
acquirenti per addossarsi l'obbligo
della rivendita, non sarà per altra
parte goduto se non quando l'obbli-
go stesso sia effettivamente adem-
pito nel tempo e modo che verrà
prescritto.

La divisata legge dovendo ap-
plicarsi generalmente a tutti i
beni demaniali, comprende anche
quelli la cui alienazione fu autoriz-
zata colla legge del 23 gennaio 1862,
e con leggi e decreti anteriori. Per
virtù della presente legge, il prezzo
di vendita che doveva stabilirsi con

apposite perizie, sarà invece per la massima parte di essi determinato dalle rendite rispettive. Se si volesse prescrivere la perizia per questa alienazione generale di tutti i beni demaniali; ciò equivarrebbe a sospendere per un tempo indeterminato la alienazione, protrarre uno stato di cose reputato pregiudizievole agli interessi pubblici; privare lo Stato d'un notevole e necessario provento. Perciò il disegno di legge propone una diversa base per le alienazioni; la quale, mentre assicura l'interesse dello Stato e il giusto apprezzamento dei beni da esso posseduti, darà ogni possibile e desiderata speditezza alla esecuzione della legge.

Pei beni affittati la rendita, che è la base della contrattazione, verrà determinata dal più elevato prezzo d'affitto netto dei due ultimi contratti di locazione; pei beni fruttiferi non affittati la rendita sarà stabilita dalla somma media dei proventi netti riscossi per un quinquennio. Soltanto per i beni

non fruttiferi, pei quali mancano altri elementi da desumerne la rendita, sarà necessaria la perizia.

Nello stabilire le rendite delle tre categorie di beni, sarà tenuto conto delle imposte erariali, provinciali e comunali, le quali tutte concorrono a diminuire la rendita netta.

Il Demanio dello Stato in forza delle leggi esistenti, ha il privilegio perpetuo di ricuperare i beni venduti. Questo privilegio che soddisfaceva alle teorie della inalienabilità dei beni, la quale già fu sotto le varie sue forme abolita, renderebbe provvisorio ed incerto il diritto degli acquirenti, ai quali invece fa d'uopo offrire piena ed assoluta la proprietà della cosa venduta. Perciò il Disegno di legge reca la rinuncia a quel privilegio; onde l'alienazione sarà irrevocabile ed irretrattabile.

Questi sono o Signori i punti principali del progetto di legge che il Ministro delle Finanze ha l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni. Tutto ciò che riguarda la

sua esecuzione verrà stabilito con
un regolamento da approvarsi
con R. Decreto, il quale sarà con=
sentaneo ai principii posti nelle
leggi generali che governano l'am=
ministrazione e la contabilità dello
Stato. Il riferente confida che rico=
noscerete questo progetto meritevo=
le della vostra approvazione.

N.° 249.

Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze (Sella)

Alienazione dei beni rurali ed urbani provenienti dal Demanio dello Stato

Tornata del 7. Giugno 1862.

1.

Ministero delle Finanze

Progetto di legge
per la vendita dei beni Demaniali.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali ed urbani che sono possseduti dal Demanio dello Stato, e non sono destinati ad uso pubblico.

Art. 2.

L'alienazione si farà a pubblico incanto sulla base della rendita dei beni medesimi, mediante cessione al Governo di tanta rendita 5 % iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano, quanta corrisponda alla rendita per cui i beni saranno stati alienati.

Art. 3.

Gl'incanti saranno aperti in tutti i capiluogo di circondario del Regno per i beni esistenti in ciascun circondario, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento.

Tuttavia i beni la cui rendita non superi le lire duecento, potranno

essere alienati a trattativa privata.

Art. 4.

La rendita che deve servire di base all'incanto si determina:

per i beni affittati, col prendere il più elevato prezzo di affitto risultante dai due ultimi contratti di locazione, aggiungendovi, ove ne esistano, il valore delle prestazioni accessorie, e detraendone le spese di manutenzione che siano a carico del Demanio;

per i beni fruttiferi non affittati; la rendita si determinerà prendendo la somma media dei loro proventi netti d'ogni natura, riscossi dall'Amministrazione nell'ultimo quinquennio;

per i beni non fruttiferi, la rendita sarà determinata per mezzo di regolare perizia.

La rendita così determinata sarà poi diminuita dell'ammontare delle imposte.

Art. 5

I beni saranno alienati nello stato in cui si trovano, e con tutti i diritti, i pesi e le servitù tanto attive che passive.

Art. 6.

Per l'alienazione autorizzata dall'art. 1. e per gli effetti tutti della presente legge, viene derogato alla facoltà del riscatto che, giusta le vigenti leggi, compete al Demanio dello Stato.

Art. 7.

L'approvazione dei contratti si farà per mezzo di Decreti del Ministro delle Finanze o de' suoi Delegati.

Se il contratto concerne una alienazione per una rendita maggiore di lire 500, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato.

Art. 8.

In quanto alla divisione degli stabili in più lotti, ai termini del pagamento, ed alle altre condizioni della vendita, il Ministro è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che riconoscerà più opportune nell'interesse delle Finanze, e in quello della pubblica economia.

Art. 9.

I beni che non saranno stati venduti dopo un primo incanto,

potranno essere alienati a partiti privati;

Tali alienazioni potranno comprendere più lotti, qualora gli acquirenti si obblighino di rivenderli entro un dato termine in lotti non maggiori di quelli fissati dal Ministro; ed in tal caso queste prime rivendite saranno esenti dalla tassa di registro.

Art. 10

Con un regolamento sancito da Reale Decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Art. 11.

È derogato a tutte le leggi anteriori, in quanto possano essere contrarie alle disposizioni della presente.

Prima Adunanza del 4. Luglio

La Commissione nomina a Presidente il Sig.r De Luca ed a Segretario il [illegible]vaudini. —

Quindi i Commissarj dei diversi Uffizj riferiscono secondo il numero d'ordine e sommariamente le risoluzioni e le avvertenze fatte in seno degli Uffizj medesimi —

Uffizio I. Ammessa in massima la vendita dei Beni Demaniali, e fatte alla Legge non poche aggiunte e soppressioni, delle quali le più importanti sono

1°. Non data al Governo la facoltà di vendere a trattativa privata nè ai particolari nè alle Società nessuno Stabile, qualunque sia il suo valore. —

2°. Incaricato il Commissario di studiare in seno della Commissione, se il Regolamento, di cui si fa parola nella Legge, debba essere fatto dal Ministero soltanto, o non piuttosto da esso e da una Commissione nominata dalla Camera.

3°. Ammesso in generale il modo proposto dalla Legge per valutare la Rendita dei Beni affittati, e richiesta invece una Perizia per tutti gli altri Beni. —

4°. Qualora il prossimo Incanto dei Beni vada deserto, s'intenda non chiuso l'Incanto medesimo, e sia permesso di fare offerte anche dopo pagando parte del prezzo subito, ed il resto a lunghe scadenze

5°. Data facoltà al Commissario di fissare con la Commissione il limite minimo tanto della parte di prezzo da pagarsi nell'Atto della Offerta, quanto delle Scadenze per il prezzo rimanente.

Uffizio II 1° Ammesso il principio della vendita, rifiutato il pagamento in cartelle, ed approvato invece a denari ed a lunghe scadenze. —

2° Necessità di conoscere le basi della Istituzione della Banca di Credito Fondiario, avanti di formulare un Progetto generale di Vendita —

3° Convenienza di creare una Commissione centrale, e quindi Commissioni provinciali per giovarsene ad apprezzare la rendita e il prezzo dei Beni sottoposti alla vendita, e sorvegliare poi alla Vendita stessa. —

Uffizio III Manca il Commissario

Uffizio IV Controversa se dovesse ammettersi la vendita od un imprestito come mezzi per riparare al deficit del 1862. mentre dal Commissario medesimo proponevasi invece la negoziazione di altri Boni del Tesoro.

Accettata in massima la vendita, e respinto il resto della Legge per le ragioni che il Commissario si riserva di esporre quando la discussione verterà sugli Articoli della Legge medesima.

Uffizio V Fu fatta distinzione in rapporto alla Legge considerandola come Piano finanziario ministeriale, e come proposta concernente la vendita dei Beni dello Stato.

Sotto il primo punto di vista fu ammesso di fare invito al Ministro perchè proponga un altro sistema per sopperire al deficit del 1852. ed alla scorta necessaria per i primi mesi del 1853.

Sotto il secondo punto di vista fu ammessa la massima della vendita, ed un caldo invito al Ministro perchè presenti un nuovo Progetto, in forza del quale i Beni fossero messi in vendita gradatamente, con basi positive di stima e di descrizione, e con un sistema di more e di sconti e di frazionamento, che renda maggiore per quanto è possibile, il numero dei Compratori.

Il Commissario espone le argomenti, che stanno a difesa dei principj adottati nel di lui Uffizio, il quale conchiuse col non ricusare ad esso di concertarsi colla Commissione e col Ministero per la modificazione della Legge, se questa dovesse aver luogo.

Uffizio VI Accettato il principio della vendita, ma rigettata la Legge, come quella che non vale a raggiungere lo scopo che il Ministro si prefigge. — Non ammesso il pagamento in rendita, e riconosciuta necessaria la divisione dei Fondi tenuti in affitto. Invito al Ministro di presentare una Legge di vendita, la quale abbia diverse modificazioni secondo le condizioni speciali delle diverse Provincie.

Accordato al Commissario di elaborare con la Commissione un diverso Progetto di Legge. —

Uffizio VII. — Si autorizza il Governo del Re a fare la vendita dei Beni demaniali in Lotti annuali di 20. milioni, il cui ricavo sia da consacrarsi alla estinzione di un debito di 300. milioni al saggio non minore di 80. p%. — Per ogni resto si fanno sulla Legge molte delle avvertenze sopra riportate. — E lo stesso vale in generale per le altre Commissarj. —

Uffizio VIII. — Ammesso come necessario l'esame di un sistema generale di finanza; accettato il principio della vendita, ma non il pagamento in rendita; riconosciuto necessario lo Studio simultaneo della Istituzione della Banca di Credito fondiario; autorizzato la Commissione ad elaborare un nuovo Progetto.

Uffizio IX Accettata la vendita ma non nei modi proposti dalla Legge, la quale è rifiutata come espediente finanziario; — Ammessa pure la necessità di conoscere la Istituzione della Banca di Credito fondiario per coordinarvi quelle modalità della Legge di vendita che saranno credute opportune; — data facoltà al Commissario di studiare un nuovo Progetto con la Commissione. —

Dopo i rapporti dei Commissari, Spaventa propone che per l'ordine delle successive discussioni si preparino dal Presidente dei quesiti speciali secondo che risultano da quanto nei respettivi Uffizj fu stabilito.

La Commissione approva e fissa una nuova Adunanza per il dì 5. corrente a ore 9. di sera...

Adunanza del 5. Luglio 1862.— ore 8½ pom.

6

Si legge il Processo verbale ch'è approvato. —

Il Commissario De Cesare assente dalla prima Adunanza riferisce a nome del terzo Ufficio, che fu ammesso il principio della vendita, ma limitata a 300. milioni, che si ~~[illegible]~~ fecero molte modificazioni alla Legge, ed inoltre che si ammise la vendita a trattativa privata, dopo due incanti rimasti deserti e decorso un anno dal secondo incanto. —

Si tenne quindi fra tutti i Commissarj una lunga discussione sul quesito proposto dallo Spaventa, se cioè il Progetto Ministeriale debba o no ritenersi come espediente finanziario, e fu ad unanimità risoluto che la vendita dei Beni Demaniali non dev'essere esclusivamente subordinata all'esigenze della finanza da pregiudicare al valore dei Beni medesimi, ed agl'interessi economici e locali che ad essa sono collegati.

Poi si convenne che prima di chiamare il Sig.r Ministro delle Finanze in seno della Commissione, si discutano diversi Quesiti dalla cui risoluzione dovesse dipendere la nuova Legge di Vendita da formularsi in seguito. Ed i quesiti sono i seguenti

1°.— Elenco dei Beni

2°.— Stima dei medesimi

3°. Divisione loro

4°. Metodo di vendita

5.— Norme di pagamento

6°.— Convenienza o no di rilasciare nelle mani dello Stato i Boschi e le Maremme.—

Primo Quesito

Si convenne che debba compilarsi e pubblicarsi in ogni Capo-luogo di Provincia, per cura di apposite Commissioni, un Elenco esatto di tutti i Beni Demaniali in essa situati, e da mettersi in vendita, con tutti i dati che la Legge sarà per ordinare.

Secondo Quesito

La Stima dei Beni dovrà farsi con gli elementi della Rendita desunti dai Relativi Registri e Contratti, od anche da regolare Perizia sommaria in caso di mancanza o d'insufficienza di tali Elementi. E tutto ciò con l'alta sorveglianza di una Commissione centrale, e per cura di Commissioni Provinciali miste elette dal Potere esecutivo e dai Consigli Provinciali. Ben s'intende che alla Perizia benchè sommaria debba ricorrersi solo in caso di necessità.—

Adunanza del 9. Luglio

Si legge il Processo Verbale della Seduta antecedente ed è approvato —

Terzo Quesito

Dopo la discussione sulla divisione dei Beni cui prendono parte tutti i Commissari per esporre le condizioni speciali delle rispettive Provincie, si è concordato che i Beni suddetti dovranno dividersi in piccoli lotti per quanto lo comportano gl'interessi economici, le condizioni agrarie e le circostanze locali. —

Quarto Quesito

Parlandosi del metodo da tenersi nella vendita si concorda

1º. Che la Legge debba indicare potere aver luogo la vendita nel Capo Luogo di Mandamento o di Circondario secondo che i Lotti saranno o piccoli o grandi

2º. Si pone ai voti se il limite massimo del valore capitale fondiario, cui può ascendere un Lotto per essere qualificato come piccolo, debba determinarsi per legge, e sei contro tre decidono in senso affermativo

3º. Il sud.º valore Capitale massimo si ammette in tanto di Lire diecimila, salvo a modificarsi dopo che saranno stabilite le quote e le rate dei pagamenti

4º. Fra i due sistemi discussi se quando il prezzo dei Lotti ecceda il limite stabilito dalla Legge generale debba considerarsi come confermato e definitivo il Contratto una volta che abbia avuto luogo la liberazione regolare dopo l'incanto, o non piuttosto debba il Contratto medesimo sottoporsi all'approvazione del Consiglio di Stato, otto contro uno decidono per questa ultima massima

5º. Il primo incanto sarà valido quando vi siano offerenti; in caso negativo avrà luogo un secondo incanto tre mesi dopo che il primo è rimasto deserto. — Se ambedue rimangono deserti potrà aver luogo la vendita per trattativa privata. —

Adunanza del 10. Luglio

Si legge il Processo Verbale della Seduta antecedente, ed è approvato

6º Seguita la discussione sopra il Quarto Quesito e si ammette la massima che i concorrenti all'Incanto facciano un qualche Deposito, o prestino qualche garanzia, salvo a definirsene i modi e le quantità quando si tratterà dei pagamenti. —

Si torna a parlare della vendita a trattativa privata, e dopo avere discusso se debba in questo caso assegnarsi al Potere esecutivo un limite minimum al di sotto del quale non possa vendere, si ammette che no.

Si ammette bensì che esso debba sentire il parere delle Commissioni locali sulla opportunità e convenienza della vendita, quando ~~[illegible]~~ dessa non possa effettuarsi al prezzo, il quale ha servito di base agl'incanti.
Si fissa una nuova Riunione per la serata di oggi alle ore nove.

Adunanza del 10. Luglio di sera.

Si legge il Processo verbale della Seduta antecedente, e resta approvato

Quinto Quesito.

Dopo lunga discussione si ammette

1°. Che il pagamento debba effettuarsi in rate annue a scadere ed in denaro

2°. Che per il pagamento dei grandi Lotti le scadenze siano minori ~~di quelle~~ di quelle per i piccoli Lotti, adottandosi per i primi un periodo di quattro anni, e per i secondi di dieci. —

Adunanza del 13. Luglio. —

Si legge il Processo verbale che è approvato, e poi seguitando la discussione sul Quinto Quesito, si concorda

3°. Che nei pagamenti bisogna distinguere il valore fondiario da quello dei soprassuoli boschivi Stime vivo e Morto Raccolte pendenti e attrezzi, dovendosi questi ultimi pagare subito, e non potendo sul medesimo computarsi gli aumenti agl'incanti. —

Sesto Quesito

Si ammette potersi fare la Vendita dei Boschi, ma che sulla convenienza delle singole vendite debbano essere consultate le Commissioni locali, salvo al Potere esecutivo di adottarne ~~le~~ o no le proposte sotto la sua responsabilità. —
Si adotta la massima che le Maremme debbano vendersi con l'obbligo di quei miglioramenti che le condizioni locali richiederanno. —
Poi è stata ~~messa ai voti~~ da sette Commissarj contro due (Morandini e Romano) rigettata la proposta del Morandini che le Maremme sotto bonificamento siano escluse dalla vendita. —
Finalmente si è discusso a proposta del Martinelli se la Legge dovesse contenere articoli tali che porgessero al Governo i mezzi di supplire al deficit, e la Commissione si è decisa in senso affermativo, sempre che non si facesse offesa alle Massime già adottate. —
E passando ad indicare in tesi generale alcuni di questi mezzi, è stata fatta parola dei seguenti

...n conclusione la massima in generale adottata è stata questa.

...determinati i diritti ... ata del Governo per riscuo... il prezzo, possa far... ne a società le quali ... crebbero nelle sue ragioni abbia facoltà di autorizzare società di Credito per ... are il prezzo al compratore ... emettere cartelle ed obbligazioni ... spendura della vendita ... contrarre una anticipazione fino a certa somma. -

1°. _ Autorizzazione al Governo di contrarre con la Banca del Credito Fondiario un imprestito garantito sul prezzo di vendita dei Beni dello Stato.

2°. Scambio dei titoli di rendita in cartelle ipotecarie negoziabili.

3°. Pagamento di rate in cartelle ipotecarie. —

Quindi prima che l'adunanza si sciogliesse è stato convenuto che nella mattina del 14. corrente a ore nove sarebbe chiamato in seno della Commissione il S.r Ministro delle Finanze per esporsi i principj generali adottati in proposito della Legge di Vendita dei Beni demaniali, e vedere quindi cosa potrà farsi in seguito. _

Adunanza del 15. Luglio 1862. —

con l'intervento del Ministro delle Finanze

In mancanza del Presidente, il Segretario accenna per sommi capi le massime adottate dagli Uffizj e poi dalla Commissione in proposito della Legge proposta dal Ministro, e di quella da proporsi dalla Commissione.

Il Ministro fa diverse rilievi sull'ufficio ed attribuzioni delle Commissioni locali, i quali portano a schiarire il concetto che guidò nel proporle, e rimane inteso che esse debbano essere consultive soltanto, rimanendo al Potere esecutivo la intiera responsabilità dell'operato.

Poi la discussione si portò sulla necessità più o meno lontana, affacciata dal Ministro, di ricorrere ad un imprestito, e quindi su quella che la Rendita pubblica si rialzasse. Su di che fu fatto riflettere che effettuandosi la Vendita dei beni in cartelle, queste non subirebbero che un rialzo momentaneo per la necessità in cui lo Stato si troverebbe di vender-le. E si fece pure anco riflettere che il ribasso sarebbe maggiore e più durevole del rialzo, poichè molti i quali hanno acquistate cartelle per procurarsi una rendita e le tengono nel loro scrigno, allettati dal desiderio di acquistare qualche stabile, le metterebbero in circolazione.

Il Ministro accenna che proponendo questa e l'altra Legge dell'Enfiteusi non ha contato soltanto sull'incasso effettivo, quanto sull'effetto morale che nei primi produrrebbe un rialzo di fondi da profittarne per fare un imprestito. _

Si dimanda al Ministro se veramente ha proposta la vendita dei beni demaniali con lo scopo di effettuarla a tutti i costi e riparare al deficit dell'anno corrente, ed egli risponde che ha inteso sempre parlare di esercizio finanziario del 1862, esercizio che non termina con l'anno solare, ma si protrae ancora a tutto il 1863. _

Dopo varj schiarimenti e dichiarazioni tanto per parte della Commissione che per parte del Ministro, dalle quali risulta non esservi fra l'una e l'altro gran divergenza di opinioni, il Ministro chiede di vedere i brani verbali della Commissione per studiarli, e far conoscere in seguito le proprie risoluzioni in proposito. —
La Commissione aderisce al desiderio del Ministro e si scioglie. —

Adunanza del 20. Luglio con intervento del Ministro. —

Si discute a lungo e da tutti sopra le principali massime di vendita già adottate dalla Commissione e risulta non esservi fra questa e il Ministro altra differenza di opinioni che quella sui modi di pagamento. —

In proposito dei medesimi, il Ministro enuncia

1°. - Che nell'atto dell'acquisto si paghi $\frac{1}{10}$ del prezzo

2° Che in un breve termine dopo l'acquisto, il Compratore paghi il 30 p% del prezzo, avendo modo, se vuole, di procurarselo dalla Banca del Credito Fondiario che avrebbe l'obbligo di scontare le Cartelle ipotecarie col diritto di avere la prima Ipoteca.

3° Che il rimanente 30 p% sia pagato in sei anni coi frutti del 5 p% a scaletta

Adunanza dei 21. Luglio 1862. —

In questa Adunanza, alla quale mancarono De Luca Spaventa e Berti Pichat si convenne

1°. Di autorizzare il Governo a porre nella Legge di vendita quei privilegi a favore dello Stato, che la Banca del Credito fondiario vorrebbe riservati a se.

2°. Di autorizzarlo ancora a cedere ad altra Società, o tutti, o parte dei titoli di credito con i privilegi e scadenze che si è riservato nella vendita.

Tutto ciò evidentemente con lo scopo di facilitare al Governo i mezzi di supplire al deficit finanziario senza obbligare i compratori dei Beni a pagare in breve termine, rate troppo grosse del prezzo di acquisto.

Adunanza del 25. Luglio —

Il Morandini stato incaricato nell'Adunanza antecedente d'interpellare il Ministro per sapere quali fossero le sue ultime proposizioni relativamente al tempo ed alle rate dei pagamenti, riferisce che risultato finale di una lunga discussione tenuta fra il detto Ministro

a lui alla presenza del Sig. Bixio e di un altro interessato nella Banca del Credito fondiario, si fu che il Ministro dichiarò recisamente di non potere transigere sulla sua prima proposta, la qual'era che il Compratore dovesse nei tre mesi dal giorno dell'aggiudicazione pagare il 50. % del prezzo di Acquisto. —

La Commissione rimase ferma essa pure nelle sue prime massime, ma convenne in questo che nella Legge si ponessero tutti quegli articoli, i quali senza essere in contradizione con ~~questi~~ i principj ch'essa aveva già stabiliti, porgessero modo al Governo di procurarsi denaro. Si parlò delle Cedole ipotecarie fruttifere, del premio da darsi ai compratori che pagassero subito il prezzo, e dell'accettazione delle Cartelle di una Società di credito.

Fu dato l'incarico al Martinelli di formulare la Legge secondo i principj e norme già discusse e concordate.

Adunanza del 28. Luglio 1862

Si discute il Progetto di Legge formulato dal Martinelli, e vi si fanno diverse modificazioni. Poi si conviene di farne tirare in bozza nove copie onde ogni Commissario abbia agio di studiarla, e proporre nell'adunanza finale quelle ~~modifiche~~ varianti che avesse credute opportune

Si nomina a Relatore il Martinelli

Adunanza del 29. Luglio 1862

Martinelli legge la sua Relazione, e poi si discute nuovamente sulla Progetto di Legge, che viene ancora modificato, e ridotto in quella forma ~~che la~~ la quale venne presentato al Parlamento —

Commissione — N° 249 A

Morandini

Martinelli

De Cesare

De Luca

Gabrielli

Spaventa

Berti-Pichat

Poerio

Romano Giuseppe

29 Luglio 1862

1. [illegible]

Oggetto

Signori!

Voi ricordate con quali condizioni il signor Ministro delle finanze ~~si riprometteva~~ divisava di ridurre a 225 milioni lo sbilancio del 1862 e con quali espedienti si riprometteva di provvedervi. ~~Nell~~ Nella seduta del 7 Giugno prossimo scorso egli vi esponeva che quella riduzione si otterrebbe colla vendita di canali ~~feud~~ e colla emissione di buoni del tesoro; vi esponeva che rimettendosi ad altro tempo le proposte relative ad un sistema finanziario si toglierebbe intanto il preveduto sbilancio colla vendita dei beni immobili che possiede lo Stato e che ~~gli sta~~ sarebbero a suo favore trasferiti

dalla Cassa ecclesiastica
col corrispettivo di cartelle
del debito pubblico

Lo sbilancio di un esercizio,
il quale non si chiuda ad
un tratto, non ~~richiede un~~ richiedono
immediati pagamenti; e
quando i conti del tesoro
~~dimostrino~~ non facciano
debitore del contrario ~~di~~ questa
~~un per la regal~~ pel corso ordinario
della pubblica amministra
zione ~~e riportarsi ed a~~ si ripartiscano e si pro
~~protrarsi nel corso dell'an~~ traggano nell'anno
~~no~~ successivo. Così lo
sbilancio del 1862 farà
sentire le sue conseguenze
nel 1863 in guisa che
i necessarii espedienti po
tranno essere ordinati con
minori difficoltà e con mag
giore profitto.

Ed anzi per evitare il dan
no ed il pericolo di con
tratti troppo precipitati
il Signor Ministro chie
deva la facoltà di emet
tere altri cento milioni

di buoni del tesoro
quasi a modo di an
ticipazione sulla ven
dita dei beni. La rendita. Egli accennava che la
netta di ~~queste~~ quelli posse
duti dallo Stato è di ~~dodici~~ quattordici
milioni, e degli altri fino
ra amministrati dalla cas
sa ecclesiastica è di dodici
milioni. Considerandosi an
che per poco quanto scarso
riesca il frutto e grave il
carico dei beni goduti dal
le pubbliche amministrazio
ni si renderà manifesto
che quei ventisei milioni
di rendita netta dovrebbero
o potrebbero corrispondere
ad un capitale ~~alquanto~~ ~~superiore~~ non poco superiore
ai ~~seicento~~ milioni. ~~cinquecento~~

Il progetto presentato per
l'alienazione dei beni ru
rali ed urbani prenderebbe
be a norma del prezzo
la loro vendita, ed a ti
tolo del pagamento al
trettanta rendita inscritta

nel gran libro del debito
pubblico. Alla pubblicità
e alla concorrenza darebbe
luogo coll'esperimento
di un solo incanto. Per
la divisione dei beni, per
termini del pagamento
e per le condizioni dei
contratti rimetterebbe
al ministero di fare ciò — la facoltà
che stimasse più appartuno nell'interesse della
finanza e della pubblica
economia. ~~Prevederebbe~~ Ma prevederebbe
~~ancora~~ il caso di vendere
le complessive coll'obbligo di ~~vendite~~ rivendite
per distinte, determinandosi dal governo l'estensione dei beni e il tempo delle rivendite ~~e il tempo~~, ma
non il prezzo corrispondente
Intorno a questo progetto la
Commissione doveva restringere il suo studio mentre
gli altri progetti col medesimo collegati erano

Passaggi

sottoposte all'esame di altre Commissioni ~~Noi abbiamo~~ Si è innanzi tutto riconosciuto ~~che~~ quale grado d'importanza abbiano e debbano avere i vantaggi economici sociali e politici, i quali conseguiteranno dal mettere in libera circolazione e dal ridonare all'attività dell'industria con incremento della pubblica prosperità e ricchezza non meno che quei beni che finora rimasero sottratti agli stimoli della privata proprietà tanto potente nel fortificare gl'istinti di ordine e di progresso economico e morale, civile e politico. Uno scopo esclusivamente finanziario, pel quale ~~quegli~~ quei vantaggi fossero menomati od impediti sembrerebbe meno conforme all'indole della proposta ed alla ragione vera delle cose.

Non vuolsi per questo discono-
scere - il profitto e l'aiuto
che dalla vendita dei beni
demaniali direttamente
o indirettamente si ritrar-
ranno dalle finanze dello
Stato. Oltrechè a beneficio
delle finanze ridonda sem-
pre tutto ciò che giova
al miglioramenti della for-
tuna pubblica e privata
è evidente che a certi
bisogni straordinari e
~~dovrebbe~~ sono richiesti stra-
ordinaria compensi tanto
più giustificati quanto
meglio conferiscano a
coordinare colle necessità
del presente la ~~previden~~
guarentigia dell'avvenire.
Allo sbilancio che si fosse finora verificato ed
a quello che ~~riesca~~ ~~sarà ancora~~
si verificasse
~~tuttora per qualche anno~~
~~successiva~~ nel corso di al-
cuni anni è da ripara-
re con mezzi adeguati
~~Ogni maggiore~~ Tutti gli
sforzi maggiori saranno

senza dubbio rivolti
perchè alle spese ordi-
narie si adeguino le ren
dite ordinarie; ma la ne-
~~cessità~~ una economia ~~note~~ di grande momento
~~note~~ nelle spese non può es
sere attenuta fuorchè col
mezzo di quelle riforme ~~ne~~ amministrative ed organi-
gli ordini amministrativi, che
le quali ~~richiedano tempo~~
e riescono feconde col tem
po; e l'aumento delle ren
dite non può essere attenuto
fuorchè con un sistema ben
ordinato d'imposte, le quali
pure riescano feconde col
tempo.

Mentre s'intende al riordina
mento della pubblica am
ministrazione e della pub
blica finanza alcuni mez
zi straordinarii sono indispen
sabili anche nel bilancio
ordinario finchè l'augu
rato equilibrio sia posto
in sodo colla economia
delle spese e coll'aumento
delle rendite. I mezzi

straordinaria anche mag-
giori saranno essi indispen-
sabile nel bilancio straordi-
rio per opere riproduttive
e per compimento della ~~gran~~ nostra
~~da~~ impresas nazionale

I mezzi straordinarii natural
mente si ricercano in parte
dalla vendita dei beni ed
in parte dall credito pub-
blico, ~~il quale più p~~
coordinandosi ~~l'uno col~~ fra loro da potersene ritrarne
~~l'altro~~ in modo ~~da ri~~
~~trarne~~ il più valido [ ] so [ ] ~~dunque~~ e certo
slegno. Il credito pubbli-
co sarà avvantaggiato anche dalla vendita dei beni
quando ~~per la vendita dei~~
~~beni regolata corrisponden~~
~~za~~ ~~ee~~ provvido consi-
glio, ~~e la condotta~~ e permettas di ricor-
rere ad esso nel tempo più
opportuno; quando i siste-
mi dell' amministrazione
e della finanze inspirino
fiducia che almeno l'equi-
librio del bilancio ordi-
nario non venga differito
a termini giusti e prop-

~~quando essa ben regolata~~
~~essendo con~~
quando sia regolata
con

po lontani, quando si dimostri coll' opera di sapere, di volere e di potere ~~che si vede più, e Parlamento e governo nel q~~ nel che appunto è riposto il vero prestigio del credito pubblico e privato.

Con questi concetti generali la Commissione si è dedicata all' esame dello schema di legge proposto per la vendita dei beni dello stato. Non rispondente agli interessi della economia e della finanza riuscirebbe un concetto, pel quale la vendita dei beni si facesse con soverchia rapidità e col la ~~farli cadere nelle~~ metterli nelle mani di pochi capitalisti collegati per rivenderli ~~con bene~~ con lucro più o meno ~~probabile e~~ differito

Rimetta

Meno rispondente al ~~all'interesse~~
~~se del~~ credito | ~~pubblico~~ sem — | dello stato
brerebbe ~~poi~~ la disposizio
ne di ricevere come prezzo
dei beni i titoli della — b pubblica,
rendita b i quali se per
una temporanea ricerca
acquisterebbero un pregio
maggiore non tarderebbero
a scaderne per l'offerta
più o meno prepotente che
lo Stato sarebbe costretto
a farne sul mercato. Ed
anzi a renderne il valore
più ondeggiante ed incer
to, e più esposto a scapitare,
alla ~~concorrenza~~ offerta
dello Stato si aggiungereb
bero le offerte di quei
privati, i quali ~~sono~~ so-
spendo abituati a tenere
in serbo ~~tra~~ i titoli della rendita pubblica
~~rendita~~ come capitale
investito li metterebbero

6.
411

nella circolazione
per l'acquisto dei beni
~~rimpegnati~~ 1 L'accrescimento dell'offerta avvenuto per ~~la~~ quella doppia cagione e fuori dei termini ordinari e consueti potrebbe avere tutte gl' inconvenienti di un prestito ~~di essi~~ ~~preceduto~~ conchiuso in condizioni non buone, mantenendo vivo il bisogno di conchiuderlo in condizioni ~~forse~~ peggiori.

Lasciamo stare che i ~~cap~~ risparmi destinati all'acquisto della proprietà stabile non prendano per solito la forma dei titoli ~~di debito~~ del credito pubblico, ~~totalità~~ e che la difficoltà di procedere a rilascio di antiche ~~as~~ abitudine arrecherebbe un intoppo a quelle meditate contrattazioni che vogliono ~~opere~~ 1 agevolate ~~e promesse at~~

1 e col ~~pagamento~~ del prezzo relativo;

1 nel miglior modo

~~miglior mo~~

Il caso della rendita pubbli-
ca ~~ha~~ avrebbe se talvolta ~~potuto~~
potuto e potrebbe essere fa-
vorito ~~qualora all'~~ dall' espe-
diente di ritrarne una cer-
ta quantità dalla circola-
zione se non fosse troppo
presto succeduto o per succe-
dere il bisogno di gettar-
la di nuovo sul mercato]
Ma se con questo progetto del Debito pubblico
di legge la rendita ri-
cevuta dallo Stato a pa-
gamento dei beni ~~avreb~~ potrebbe
~~be~~ avere un effetto meno desi-
derato e desiderabile, col
l'altro progetto ~~di legge~~
che si riferisce alla franca-
zione dei censi si riesci-
rà per avventura nell'in-
tento ~~[illegible]~~ di togliere
i vincoli onde rimane
inceppata la proprietà e ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ di ~~[illegible]~~ aprire
un più largo campo alla
rendita ⊥ con vantaggio

Lo stesso è certamente il
pensiero di procurare
alla rendita pubblica
quel favore, del quale
le condizioni della nostra
politica e della nostra
finanza non si potrebbero
dispensare

Dei canoni e dei livelli

⊥ [illegible]

del credito presen-
te e futuro.

~~Secondo il~~ Col progetto ~~per~~ [T da noi preso ad esaminare, mentre dall'altro abbiamo fatto una semplice aggiunta riguardo per ciò che rapporta coi provvedimenti finanziari ed economici] ~~ministeriale~~ la rendita del debito pubblico sarebbe ~~stata~~ ricevuta a pagamento della vendita dei beni ~~de-~~ alienati ~~demaniali~~. Col progetto ~~della~~ proposto dalla Commissione ~~accettato dal~~ ~~Ministero~~ essendosi modificata quella prima parte si è pure modificata la seconda. Fra la rendita del debito pubblico e la vendita di beni immobili non si ~~riscontra~~ ha [1 si sarebbe riscontrata a] alcuna necessaria corrispondenza. Le ragioni dell'offerta e della richiesta sono diverse per l'indole diversa dei capitali e dei profitti, per la diversità degli usi, delle tendenze, delle condizioni e delle vicende. Se la rendita pubblica arreca [b, a ragione di esempio,] uno sette per cento non serve con

ciò di norma al valore
dei ~~cap~~ dei beni immobi-
li, quasichè il prezzo ne
fosse raggnagliato con quello
dei titoli di credito pub
blico. La rendita elevata
di questo, relativamente al
capitale effettivo, posta a
confronto colla rendita im-
miserita di quelli e data
a ~~compenso~~ pagamento della dei medesimi
~~minaccerebbe~~ farebbe na-
scere il timore di un
doppio danno pel computo
del prezzo e pel modo del
pagamento oltre alle conse-
guenze meno profittevoli
che potrebbero risultare per
~~le operazioni~~ credito dello
Stato.

Certo è che una perizia fatta
colle più rigorose formalità
cagionerebbe soverchi dispen
di e ritardi. Ma una sti-
ma desunta da pubblici
registri e catasti e contratti, condotta
con certe regole d'istruzio-

ni e rigettata dai rappresentanti del governo e da uomini, i quali abbiano della condizione dei luoghi e delle cose una esatta conoscenza, potrà sol corrispondere al bisogno nel modo più soddisfacente. La legge, dopo avere posto alcune norme e cautele generali, non potrebbe entrare in quelle particolarità, le quali si attengono alla pratica esecuzione.

Così dopo avere posto il principio che i beni rurali siano venduti in piccoli lotti per quanto la loro divisione sia compatibile coll'interesse economico, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali, la legge non potrebb-

be nulla soggiungere di più. Tutti sanno che i ~~termini~~ di grande e piccola proprietà ~~di grande~~ e piccola coltura sono termini relativi e tutti sanno ~~ancora~~ che grande proprietà e grande coltura piccola proprietà e piccola coltura ~~sono tutt'altro che sinonimi~~ non sono termini equivalenti. Sarebbe vano o superfluo il dilungarsi in discussioni teoriche mentre coll'articolo proposto si fa richiamo all'interesse economico, alle condizioni agrarie ed alle circostanze locali. Con questi tre elementi indicati con una formula generale, comprensivo si formerà il quel criterio ~~il quale necessario che~~ il guida per la divisione o suddivisione dei beni,

prenda norma non
tanto dalla loro esten
sione o dal prezzo di
essi quanto dalla loro natura
qualità e coltivazione.
Preferito il sistema delle vendite
dirette ~~a quelle~~ e distinte a
quello delle vendite complessive
o delle rivendite indirette, a-
vendosi riguardo al maggiore
interesse dei compratori e delle
finanze, si preferisce ancora
il sistema di due incanti
alla proposta di un solo
~~incanto. Il secondo incan~~
~~to si farebbe quando rima~~
~~nesse deserto il primo~~ Ri-
manendo deserta ~~il~~ la prima prova
~~incanto~~ si farebbe luogo alla seconda
~~secondo~~ e rimanendo deserto
anche ~~il secondo~~ questa si aprireb-
be l'adito alle trattative
private. Il regolamento prov-
vederebbe con semplicità e
con precisione all'ordine
degli atti ~~alle formule~~
~~opp~~ ed alle relative

formabile e sentito. — ~~Nelle~~ Il ~~d~~
~~conferenze tenute col~~ signor
Ministro b ~~la Commissione ha~~
~~spiegata~~ come ogni incanto rimarrebbe aperto per un mese
durante il quale si riceverebbero qualunque offerta, ed al
termine del quale si aprirebbe la gara fra i concorrenti. Il pericolo di segreti maneggi ed intrighi vuole essere prevenuto e rimosso,
ed a ciò appunto s'intenderebbe colle accennate disposizioni. Ad evitare poi lo
sconcio delle offerte illusorie
i concorrenti ~~avrebbero~~ avranno l'obbligo di depositare
una somma ~~la quale non~~
~~può essere determinata dalla~~ a prestare una
~~legge, ed è opportuna~~
~~e necessaria guarentigia~~
guarenzia corrispondente
al decimo del valore
estimativo.

b nelle conferenze tenute colla Commissione era significato

La legislazione vigente
in alcune Provincie potreb-
be lasciare qualche dubbio
sull' effetto dell' incanto, e
si è perciò dichiarato
che l'aggiudicazione ~~av~~
avvenuta fatta al maggior
offerente o nel primo
o nel secondo incanto
sarà definitiva. Non
saranno quindi richieste
quelle prove ulteriori,
le quali talvolta si ri-
chiedono per ottenere
un aumento ~~nel pr~~
nel valore delle offerte.
~~Quando~~ I concorrenti
sapendo
~~sappiano~~ che l'aggiudi-
riesce
cazione ~~è~~ definitiva
~~dunque durante~~
il che potrà essere ~~accon~~
ciò opportunamente ri-
petuto negli avvisi
~~da pubblicarsi pub~~
~~blici~~ per l'incanto,
sapranno ancora che
la semplicità degli atti

I, quando avvenga

meno numerosi equivale
a risparmio di tempo e
di spesa. Ed il risparmio
di tempo e di spesa ri-
donda pure a vantaggio
dello stato, il quale ~~è~~ mentre è
~~sempre~~ libero di non
accettare le offerte ~~che~~
non corrispondenti alla
giusta aspettativa non
rinunzia ~~ovvero ad alcuna~~
~~tutela a quelle~~ alle pratiche
meglio accomodate a pro-
muovere la concorrenza
e la gara degli offerenti.
Nel ~~mese~~ ~~termine assegnato~~ ~~termine prefisso~~ tempo assegnato alla pubblicazione dell'
~~per~~ l'incanto si riceve-
rebbero le offerte di qualunque ~~?~~
~~dei~~ concorrente e
~~l'ultimo giorno ?~~
venuto il termine
~~dopo sulle quali si a~~
si aprirebbe una pubblica
gara ~~nel giorno~~
colle norme che saranno
indicate dal regolamento.

Sta bene che la pub-
blicità sia favorita
colla pubblicazione degli
elenchi dei beni da vender-
si ~~nelle singole Provincie~~
e sta bene che sia favorita
la concorrenza coll'ordinare
gl'incanti nel capo luogo
delle Provincie pei beni
di qualche importanza
e nel capo luogo delle
giudicature o dei manda-
menti pei ~~qu~~ beni di picco[lo] prezzo [illegible],
~~o valore~~ la stima dei
quali non eccede le dieci
~~mi~~ mila lire. Ai con-
correnti di una condizio-
ne meno agiata il recar-
si al capo luogo di circondario,
com'era già proposto, potrebbe
riuscire alquanto grave,
Ed al concorrente di ricca
fortuna non ~~sarà~~ riescirà
grave il recarsi al capo
luogo della Provincia. Ed
~~Siccome~~ poi all'interesse

giovevà che
dello Stato ~~che per gl'incan~~
~~ti di maggiore rilevanza~~
~~sieno preferito i centri~~
i centri di maggiore con
correnza sieno preferite per
gl'incanti di maggiore
rilevanza). Dalla formali-
tà degli incanti non sareb
bero esenti nemmeno quei be
ni ai quali dal primitivo
progetto era attribuita la
rendita di dugento lire).
Ed ecco una nuova ragione
per giustificare la scelta
del mandamento in riguar
do ai beni medesimi, co-
me la scelta della Provin
cia rimane ~~pure~~ giusti
ficata dalla ~~residenza di~~
~~una Commissione specia~~
la fatta considerazio-
ni e dalla residenza
di una Commissione
speciale che ci è sem
brato conveniente ed
utile di proporre

Il pagamento del prezzo all'atto della vendita o in rate diverse meriterà una particolare attenzione. Il pagamento richiesto per intero all'atto della vendita escluderebbe molti dal concorso, e non renderebbe possibile i contratti fuorchè con sagrifizi enormi dello stato a favore di pochi richiedenti, i quali avessero in animo di tentarne la rivendita. Il pagamento in più rate allargherebbe il campo alle richieste, e ponendosi la condizione che le rate del prezzo siano pagate anticipatamente si prevengono da un lato le lotte temerarie o artificiose e dall'altro si porge al governo l'opportunità di ricevere a conto di vendite moltiplicate ciò che avrebbe forse ricevuto a saldo di vendi-

la complessiva

Una distinzione si è fatta fra la vendita dei ~~primi e dei grandi lotti~~ beni ~~di~~ secondo che il valore dei ~~quali non ecceda le dieci mila lire~~ di essi ecceda o no la somma di dieci mila lire. Il prezzo dei primi si pagherebbe in ~~dieci~~ cinque rate annuali e quello dei secondi in ~~cinque~~ dieci. Il frutto sarebbe dovuto in ragione del ~~quattro~~ cinque per cento sul residuo prezzo ~~dei primi e del cinque per cento~~ degli uni e degli altri ~~sul residuo prezzo dei secondi~~.

Un sistema di annua estinzione si potrà utilmente sostituire a quello ora proposto. Ma la Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge ~~sulla~~ per la vendita dei beni demaniali non doveva addentrarsi in altre quistioni che si collegano con leggi diverse da questa nella quale basta provvedere il ~~per~~ caso di una modificazione possibile nel modo e nel tempo del

13 505

Si propone ~~inoltre~~ che una rata del prezzo sia pagata all'atto della stipulazione, pagandosi nel tempo medesimo il prezzo F ~~propor zionatamente attribui~~to ai capitali ed alle ~~scorte del fondo~~. Si propone che anche le altre rate successive sieno pagate di anno in anno anticipatamente. Si propone che ai compratori, i quali ~~vogliano~~ sborsino ~~il residuo~~ l'intero prezzo nell'atto della stipulazione prima della scadenza ottengano l'abbuono ~~sia abbonato il due~~ del cinque per cento ~~per conto del prezzo~~ anticipando in quanto ~~danaro~~

Col pagamento so anticipato si porge alle

> L luogo tempo il residuo prezzo otterrebbero l'abbuono del due per cento.

F degli accessorii, degli attrezzi, strumenti e capitali relativi. L'elenco estimativo dei beni distinguerebbe il valore del nudo stabile da quello degli accessorii come sarebbero i ~~bestiami~~ vivai, le raccolte pendenti, i soprassuoli boschivi cedui, le stime viva e morta, le macchine, e qualsiasi altro oggetto relativo. Per tal modo il valore estimativo comprenderebbe i due prezzi surriferiti.

Stato un mezzo di guaran
tigia necessaria e differen
te ed un mezzo di con
seguire una somma, la
cui importanza risulterà
dal numero e dal valore
dei contratti e dall'ab
buono conceduto ai com
pratori sul ~~[illegible]~~ prez
zo pagato prima delle
scadenze si ~~porge~~ ad
essi un egual ~~compenso~~,
tanto più giustificato
quanto ~~fosse~~ maggio-
re sarebbe il sagrifizio
~~che al quale dovreb
be raggiungere lo sta-
to se~~ dello stato
se avesse a ~~procurarsi~~ più
procacciarsi col si-
stema delle vendite
complessive ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ una somma più
o meno ragguardevole

Aggiunto 14.506

[Un'altra agevolezza crediamo che si possa concedere ai compratori senza danno dello ~~anno~~ Stato [l'esen- [l'agevolezza si concederebbe colla esenzione] zione dalla tassa proporzionale ~~e la riduzione del pagamento al diritto~~ riducendosi il carico del compratore al diritto di bollo e al ~~solo~~ diritto fisso di una lira italiana per gli atti d'incanto e di acquisto e alla sola spesa del contratto relativo. Somiglianti favori si concedono dallo Stato a vantaggi d'imprese di pubblica utilità. Nel caso presente non si tratta di un dono puro e semplice, ma si tratta di evitare infruttuose e disaggrade

voli complicazioni. Il
compratore calcolando le
tasse di bollo e registro ne
terrebbe ~~conto~~ ragione ~~nel prezzo~~
nell' offerta del prezzo;
lo Stato guadagnando
da un lato ~~pe~~ perderebbe dall' altro e mettendo
imbarazzi e difficoltà a-
vrebbe forse una perdita
di guadagni maggiore.

Coll' escludere dal carico
del compratore le spese
degli incanti si rimuove
il pericolo d'inconvenien-
ti e di abusi. Non si e-
scludono le spese del con-
tratto tenendosi per fermo
che il governo ~~lo~~ ~~...~~
si gioverà delle forme
più economiche affinchè
il maggiore risparmio
~~degli oppor~~ degli acqui-
renti conferisca al mag-
giore interesse dello
Stato.

alle eguaglianze per parte ~~per gli offerenti e~~ ~~in riguardo ai~~ nei compratori specialmente ~~per le~~ rate ~~a~~ capo del prezzo, ~~per~~ ed all' abbuono ~~relativo ai~~ nei pagamenti anticipati era necessario di contrapporre una disposizione alquanto severa contro coloro, i quali mancassero per tre mesi di pagare una rata qualunque. In tal caso il governo procederebbe alla pubblicazione di un nuovo incanto a rischio ed a spese dell'aggiudicatario che sarebbe tenuto alla rifusione dei danni e perderebbe la prima rata del prezzo.

e in riguardo alle

~~hai facoltà riservata al go-~~
La riserva di procedere
ad un nuovo incanto e di
ottenere la rifusione dei
danni non eccede certa-
mente i termini della e-
quità e della prudenza.
E non ~~sembrava~~ sembrerà contraria
all'equità ed alla pruden-
za la sanzione aggiunta
colla perdita della pri-
ma rata del prezzo, ~~san-~~
~~zione~~ qualora si consi-
deri che senza di ciò
~~rimarrebbe senza compenso~~
o mancherebbe uno sti-
molo ~~al debitore~~ ab-
bastanza efficace al de-
bitore male indisposto,
o mancherebbe un compen-
so ~~ed tutti~~ più o meno
sufficiente al governo per
danni inevitabili ~~ma di~~
~~troppo difficile ad esser~~
~~luogo~~ la liquidazione
dei quali riuscirebbe o
affatto impossibile o sopramodo difficile.

~~pagamento~~

Procedendo innanzi nell'esa-
me ~~della legge relatore al~~ del progetto la Commissione
~~la vendita dei beni la~~
non ha potuto
~~Commissione non ha potuto~~
astenersi dal prevedere e
dal fare a sè medesima
alcune obbiezioni per riu-
scire a comporre un si-
stema, il quale giungesse
a conciliare le norme
legislative colle necessità
della più larga e sicura
~~esecuzione~~ applicazione,
giungesse a conciliare
la ragione dei principii
e la tutela degli interessi
sì generali cogli uffici
del potere esecutivo e
coi bisogni della finanza.
Che l'elenco dei beni dema-
niali si debba compilare
colla maggiore esattezza
è fuori di dubbio, ed è
pure fuori di dubbio
che ~~la stima di essi~~ per desumerne il valore
si richieda ~~un~~ accurata ~~esten~~ indagine
~~sione~~ verificazione. Quale aiuto si potrebbe

che venne al governo af-
finchè la sua responsabi-
lità per la complicazione
e l'incertezza delle cose
non si convertisse contro il
desiderio ed il fine comune
in una semplice finzione legale ~~o in~~
~~un carico compito~~.

È fuori di dubbio che la di-
stinzione fra i piccoli ed i
grandi lotti si debba fare
non già con idea preconce-
pita, ma colla conoscenza
pratica delle condizioni e-
conomiche e agrarie, delle
consuetudini e circostanze
locali. È fuori di dubbio
che i beni si debbono espor-
re alla vendita con accor-
to giudizio; che il giu-
dicare dell'opportunità
del tempo, e della con-
venienza di private trat-
tative non può dipendere
dall'arbitrio o dal caso, e
che troppo importa l'attenersi
ad ~~una forma la quale~~ un metodo il quale
tenga lontano qualunque

17

anche più lontano so-
spetto di errare o di
sorpresa, riesca ad av-
valorare l'azione del governo
e ad ispirare una piena fi-
ducia ad esso ed alle popo-
lazioni.

Ma se la legge non può en-
trare nella particolarità
senza cadere nella pedan-
teria e confondere le in-
gerenze dei poteri dello
stato e se alla mancanza di
elementi ~~chiari~~ determinati e
precisi è necessario di sup-
plire con appropriate de-
legazioni e riserve a quale
partito sarà utile ed oppor-
tuno di appigliarsi?

Col progetto che abbiamo l'ono-
re di sottoporre al voto del-
la Camera noi proponia-
mo che in ogni Provin-
cia, nella quale sieno be-
ni da ~~vendere~~ alienare
venga istituita una Com-
missione presieduta dal

I poteri loro

Prefetto e composta di due
delegati del ministero delle
finanze e da altri due e-
letti dal consiglio provin-
ciale

Questa ~~sarebbe una~~ commissio-
ne ~~consultiva colle~~ avrebbe l' incarico
di vegliare alla compilazio-
ne degli elenchi e delle
stime, alla divisione dei
beni ed alla regolarità
degli atti. Essa darebbe
il suo parere intorno al
tempo più opportuno per
procedere alle trattative
private come pure intor-
no a quelle questioni sul-
le quali fosse richiesta
o che credesse utile di
proporre. Con una
~~Con una~~ commissione
consultiva la

responsabilità del go-
verno rimarrebbe intatta,
e la sua azione ne
riuscirebbe moralmente
e politicamente più
forte.

~~La~~ responsabilità del governo rimane intatta e il suo indirizzo fortificato dalle informazioni, dalla vigilanza e dai pareri di commissioni ~~speciali~~. Per l'approvazione dei contratti si è creduto bene di riprodurre l'articolo 7 della proposta primitiva, dal quale risulta che i contratti si approvano dal ministro delle finanze o dai suoi delegati, dovendo precedere il parere del consiglio di stato quando il loro valore ecceda le venticinque mila lire. Qualche difficoltà si era messa a questo riguardo, ma si è riflettuto che non conveniva punto disputare ~~in questa~~ nella presente occasione intorno alla regola prescritta per la pubblica amministrazione. È vero che una domanda fatta dal Ministero punto

si è accresciuto il numero dei
Consiglieri di Stato si potrebbe
dubitare che il loro numero
presente [e sempre incerto] ~~se non fosse per~~ bastas-
se alla pronta ~~...~~ spedi-
zione dei ~~...~~ nuovi affari.
Ma è vero ancora che
i nuovi affari non ~~sorgeran~~
~~no improvvisamente~~ si pre-
senteranno ad un tratto,
e che intanto il governo
avrà tempo di sottoporre
al parlamento quei progetti,
i quali meglio si conforma-
no alla costituzione del
nuovo regno ~~d'Italia~~.
Comunque sia appare in-
dubitato che mentre ci
guardiamo da qualun-
que ~~...~~ dimora
inopportuna si renda
un migliore servigio alla
cosa pubblica. Come
le ingerenze consultive
delle Commissioni pro-
vinciali gioveranno
al buon procedimento
degli atti, così il primo

del Consiglio di Sta
to gioverà a porgere
quelle maggiori cau
tele delle quali si aiuta
il ministro prima che
gli atti colla sua appro-
vazione si rendano defi
nitivi. Gli atti di ~~tenue~~
poca importanza sareb
bero sciolti ~~in vista della~~
~~legge vigente~~ da questa
condizione, come è appun
to disposto dalla legge
relativa all'amministra
zione centrale.

Dal progetto ministeriale
vengono ancora tras-
feriti nel progetto modi-
ficato le disposizioni con
tenute negli articoli
6, 10 e 11 per dichia
rare ~~che i benefizi ven-~~
~~dono con tutti i loro~~
~~pesi e diritti~~, che viene
derogato alla facoltà
del riscatto competente

al demanio dello stato;
che con regolamento san-
cito da decreto provve-
derà alla esecuzione
della presente legge,
e che rimane dero-
gato alle ~~a quelle~~ leggi
anteriori in quanto
fossero a questa con-
traria. ~~Queste poste~~
~~accessorie convengono~~
~~a qualunque sistema~~
Tali disposizioni ~~con-~~
~~vengono~~ più o meno
~~accidentali~~ accessorie
convengono per la lo-
ro qualità a qualsi-
voglia sistema ad-
dicendosi in genere al
contratto ~~della~~ per la
vendita dei beni, anzi-
chè a quei principii di
pubblica utilità ed econo-
mia ai quali l'alienazione

dei beni medesimi ~~demaniali~~
si vorrebbe ~~vedere essere~~ informata

Non abbiamo ~~non~~ riprodotto l'articolo 5 del progetto ministeriale perchè disponendosi con esso che i beni saranno venduti nello stato in cui si trovano e con tutti i diritti, i pesi e le servitù tanto attive quanto passive o si dice troppo o si dice poco. Si ~~dice~~ direbbe troppo se ~~quelle~~ quell'articolo di legge corrispondesse ad una clausula comune negli atti notarili ~~intendesse a prescrivere~~ non dipartendosi per ciò dall'uso ordinario ~~[illegible]~~ e dai capitoli generali delle vendite e degli incanti. Si direbbe poco se il governo intendesse di operare [illegible] da qualcuna

molestia
que ~~responsabilità~~
per ~~azioni intentate~~
casi di ~~ev~~ evizione o
per altre controversie
Patti espressi ~~si richiede~~
~~ro quando~~ accorrono
quando si voglia che il
compratore assuma qualun
que rischio ~~o pericolo~~ sia
o no preveduto
~~Abbiamo raccomandato una~~
All' indagine per le stime
si aggiungerà (non ne
dubitiamo) l'esame dei
titoli legali qualora si
tema il pericolo di qual-
che ~~ev~~ difficoltà. Nel-
l' art 2 noi abbiamo
accennato propost con
tale disegno che nei
luoghi destinati per
gl' incanti sia deposi
tato ~~un ab~~ l'elenco
dei beni coi documen
ti relativi

Non basta certamente il prevedere che la vendita dei beni demaniali si faccia colle condizioni più vantaggiose per lo Stato e pei cittadini se ~~non~~ ~~sia~~ nello stesso tempo non sia provveduto ai bisogni più immediati ed urgenti della finanza. ~~Dal progetto del Ministero la finanza~~ argomentare che da un sistema ~~dal prezzo~~ di vendita complessiva si attendesse ~~un~~ ~~tale provvedimento~~. Noi abbiamo preferito un sistema diverso; ma non potevamo prescindere dalle ~~ske~~ condizioni delle nostre ~~lavoro al quale l'in~~ finanze ~~credi di riparare~~, come non potevamo

Il Ministero ha sotto~~posto~~ presentati a tal forma parecchi progetti di grande importanza e difficoltà. Questi progetti sembrano collegati da rapporti più o meno necessarii, il che rende più delicato ~~l'incarico di una~~ ~~legge~~ l'esame confidato a commissioni diverse.

Il progetto relativo alla sola vendita dei beni demaniali lascierebbe ~~affetto~~ almeno in parte l'effetto desiderato. Il prezzo non si pagherebbe in denaro e ~~la condizioni del contratto~~ sarebbe determinato colle norme della rendita ~~fissa~~ ottenuta dalla ~~Stato~~ pubblica amministrazione.

prescindere dagli interes-
si del presente e dell'av-
venire. Restringendo in
poco le nostre conclusio
ni diremo che ci sem-   1 sarebbe
brato difficile il colle
gare il progetto di legge
da noi esaminato con
altri progetti sottoposti
all'esame di altre com
missioni, ~~che sarebbe sa~~
~~rebbe~~ però ~~tolta di suppor~~
~~re~~ Un istituto di credi
to fondiario potrebbe a
~~per~~ cagione di esempio
essere di aiuto diretta
mente ai compratori
e indirettamente allo
Stato prestando ~~fornendo prestasse~~
~~il~~ denaro ~~agli scienze~~
ai compratori medesimi
~~affinchè~~ a quello ~~a~~
i quali ~~lo sborserebbero~~ se ne giovassero pel
~~di questo pel paga~~- pagamento
~~mento~~ dei beni acqui-

stato. Ma col progetto della vendita non si contraddice ad un progetto di credito fondiario. Lo Stato non potrebbe concedere troppo lunghe scadenze, ed anzi ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ che le scadenze non brevi si accorciassero assai più di quello che dai termini proposti sarebbe indicato. Coll'abbuono di un tanto per cento sul ~~[illegible]~~ prezzo si porge ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ uno stimolo ed un compenso. ~~[illegible]~~ Se un istituto di credito fondiario prenderà vita i compratori potranno rivolgersi ~~[illegible]~~ ad esso, senzachè fra l'uno e gli altri debba interporsi lo Stato.

avrebbe ragione di ~~ripromett~~ procurare

A tal fine

~~Co~~
Comunque sia è indubitato che un sistema di annua estinzione del prezzo si concilierebbe col sistema delle vendite riunite. ~~Ma~~ Le due cose sono distinte e non discordi, e noi dovevamo rimanerci contenti a questo ~~ciò~~ che ~~dal secondo~~ i due sistemi non si escludessero ed anzi si aiutassero a vicenda

Seguita

il prezzo relativo. ~~dopo~~ la Commis-sione ~~propone che sia data facoltà al governo mentre~~ conformandosi al voto ~~uno~~ degli uf-fizj ha preferito di concedere al governo la facoltà di procurarsi una somma, ~~eseguita accompagnata dal sistema di vendita~~ coll'emettere ~~la quale col mez-zo di obbligo~~ ab-bligazioni fruttifere, le quali si estingue-rebbero in pagamen-to ~~o colla riscossione dei beni~~ e colla riscossione del prez-zo dei beni vendu-ti

Intanto avendo riguardo alle necessità più o meno stringenti della finanza, le quali ~~temp~~ non concederebbero tutto quel tempo che si richiede per dispo-rre ed ordinare le ven-dite e per ritrarne

Questa facoltà non è
stata chiesta o desidera
ta ~~[illegible]~~ od accolta
finora dal Signor Mini
stro delle finanze per
la fiducia che l'appro
vazione di tutti i pro
getti fra loro collegati
lo dispensi da qua
lunque nuova emis
sione di titoli qualun
que ne sia la ragione
ed il fine.

La Commissione dovendo
restringere le sue pro
poste al progetto di legge per la vendita dei beni ~~della~~
~~vendita~~ non ha cre
duto di poterlo subor
dinare alle ~~leggi con~~
proposte fatte per l'in
stituzione del credi
to fondiario. Comun

che sia ~~il progetto~~
~~del bo~~ la parte prin-
cipale del suo progetto
si riferisce direttamente
~~al sistema della ven-~~
~~dita~~ alla vendita dei
beni, e il sistema non
non ne rimarrà alte-
rato o scomposto se la
parte accessoria ed ac-
cidentale ~~che si rife-~~
~~risce alla finanza~~
~~fosse ricompiuta~~
si rendesse superflua
col voto di altri pro-
getti, i quali provve-
dessero in modo più
acconcio, determinato
e sicuro ai bisogni
della finanza.
Ma supposto il caso che
il voto di altri pro-
getti fosse più o me-
no differito, e che il
governo non credesse

di ~~polizza~~ rispondere
del servizio pubblico
se fosse ~~nel tempo~~ od
un tempo più o meno
differito qualunque prov-
vedimento la Commis-
sione ~~fra~~ nell' l'alternati-
va di autorizzare una
vendita meno confor
me ai principii già
ricordati o di autoriz-
zare una anticipa-
zione ~~del prezzo e~~ del valore
~~del valore~~ non po-
teva rimanere in-
certa ~~punto~~ e sospesa
~~dopo~~ senza venir
meno al mandato
che dagli uffizi le
venne conferito.

La facoltà ~~di procurarsi~~
pel governo ~~di riforma~~
~~procurarsi una somma~~
non dovrebbe secondo
la nostra proposta

eccedere la somma di dugento milioni comprese le riscossioni del prezzo dei beni ~~...~~ che fossero venduti

Qualora poi la facoltà di emettere obbligazioni ~~fosse~~ sia conceduta ed esercitata non sembrerà ~~opp~~ inopportuno che venga sottoposta alla vigilanza della Commissione istituita per la vigilanza del debito pubblico dalla legge del 10. Luglio 1861.

Quella Commissione è composta di tre Senatori e di tre Deputati anche nell'intervallo fra le legislature e le sessioni parlamentarie; e fanno parte della medesima-

tra Consiglieri di Stato,
un Consigliere della Corte
dei conti, il Presidente
di una Camera di com
mercio e il Segretario
generale della Corte dei
conti.

L'opera nostra è molto
modesta perchè quand'anche
~~il tempo~~ alla strettezza
del tempo e al difetto
di altre condizioni aves
sero potuto supplire lo zelo
e il buon volere, ~~noi~~
la natura del nostro
~~man~~ mandato non ci
avrebbe acconsentito
di oltrepassare i li-
miti del suo oggetto determinato e
speciale.

~~Nel sistema generale~~
~~delle finanze sarà da~~
~~ta di addentrarsi~~

niali nè frai
rapporti colla fi-
nanza è un espe-
diente utile e necessario
non entra ~~puesto~~ per quest nelle
condizioni di un si-
stema generale, essen-
~~do invece una condi-~~
~~zione Essa~~ La vendita non fa
parte di un sistema
generale, ma ~~è un~~
~~mezzo per il~~ porge
modo ~~ardo~~ di prepa-
rarne il concetto
l'ordinamento e l'ap-
plicazione, e di atten-
dere la migliore op-
portunità per fare
ricorso al credito
pubblico.
Il governo per ottenere
una somma maggiore
della indicata sarà
autorizzato con leggi
successive e con leg-

(Oltre a ciò se la ven-
dita dei beni dema-

gi principii sono pure
disposte del Tavoliere
di Puglia e della
Sila di Calabria, ~~tenu-~~
avuto riguardo alla straordinaria
~~loro condizione loro~~
~~particolare~~ impor-
tanza di quei ~~tan~~
~~mente~~ latifondi.
Ci auguriamo che queste
brevi indicazioni val-
gano ~~a giustificare il~~
~~progetto che abbiamo~~
~~presentarvi~~
~~l'onore di sottoporvi sottoporvi~~
~~Ad ebrurre~~ a rendervi
manifesta la nostra
sollecitudine ~~nell'a-~~
~~dempimento~~ se non a ~~giustificare~~ raccomandarvi
il progetto che abbiamo l'onore di sottoporre
al vostro giudizio.

Martinelli, relatore

520

SESSIONE 1861 — N° 249-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MORANDINI, MARTINELLI, DE CESARE, DE LUCA, GABRIELLI, SPAVENTA, BERTI-PICHAT, POERIO, ROMANO G.

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 29 *luglio* 1862

Alienazione dei beni rurali ed urbani posseduti dal demanio dello Stato.

Tornata del 29 luglio 1862

Signori! — Voi ricordate con quali condizioni il signor ministro delle finanze divisava di ridurre a 225 milioni lo sbilancio del 1862, e con quali espedienti si ripromettesse di provvedervi.

Nella seduta del 7 giugno prossimo scorso egli vi esponeva che quella riduzione si otterrebbe colla vendita di canali e colla emissione di buoni del tesoro; vi esponeva che rimettendosi ad altro tempo le proposte relative ad un sistema finanziario si toglierebbe intanto il preveduto sbilancio colla vendita dei beni immobili che possiede lo Stato, e che sarebbero a suo favore trasferiti dalla Cassa ecclesiastica col corrispettivo di cartelle del debito pubblico.

Lo sbilancio di un esercizio, il quale non si chiude ad un tratto, non richiede immediati pagamenti; e quando il conto del tesoro non faccia dubitare del contrario, i pagamenti pel corso ordinario della pubblica amministrazione, si ripartiscono e si protraggono nell'anno successivo. Così lo sbilancio del 1862 farà sentire le sue conseguenze nel 1863, in guisa che i necessari espedienti potrebbero essere ordinati con minore difficoltà e con maggiore profitto.

del credito pubblico, e che la difficoltà di procedere a ritroso di antiche abitudini, arrecherebbe un intoppo a quelle medesime contrattazioni che vogliono essere nel miglior modo agevolate.

Il corso della rendita pubblica avrebbe talvolta potuto e potrebbe essere favorito dall'espediente di ritrarne una certa quantità dalla circolazione, se non fosse troppo presto succeduto o per succedere il bisogno di gettarla di nuovo sul mercato. Lodevole è certamente il pensiero di procurare alla rendita pubblica quel favore, del quale le condizioni della nostra politica e della nostra finanza non si potrebbero dispensare. Ma se con questo progetto di legge la rendita del debito pubblico, ricevuta dallo Stato a pagamento dei beni, potrebbe avere un effetto meno desiderato e desiderabile, coll'altro progetto che si riferisce alla francazione dei censi, dei canoni e dei livelli, si riescirà per avventura nell'intento di togliere i vincoli onde rimane inceppata la proprietà, e di aprire un più largo campo alla rendita stessa, con vantaggio del credito presente e futuro.

Col progetto da noi preso ad esaminare, mentre dell'altro abbiamo fatto un semplice ricordo pe' suoi rapporti coi provvedimenti finanziari ed economici, la rendita del debito pubblico sarebbe ricevuta a pagamento della rendita dei beni alienati. Col progetto proposto dalla Commissione, essendosi modificata quella prima parte, si è pure modificata la seconda. Fra la rendita del debito pubblico e la rendita di beni immobili non si riscontra alcuna necessaria corrispondenza. Le ragioni dell'offerta e della richiesta sono diverse per l'indole diversa dei capitali e dei profitti, per la diversità degli usi, delle tendenze, delle condizioni e delle vicende. Se la rendita pubblica arreca, a cagion d'esempio, un sette per cento, non serve con ciò di norma al valore dei beni immobili, quasichè il prezzo ne fosse ragguagliato con quello dei titoli di credito pubblico. La rendita elevata di questo, relativamente al capitale effettivo, posta a confronto colla rendita immiserita di quelli, e data a pagamento dei medesimi, farebbe nascere il timore di un doppio danno pel computo del prezzo e pel modo del pagamento, oltre alle conseguenze meno profittevoli che potrebbero risultare pel credito dello Stato.

Certo è che una perizia fatta colle più rigorose formalità cagionerebbe soverchi dispendi e ritardi. Ma una stima desunta da pubblici registri, catasti e contratti, condotta con certe regole ed istruzioni, e vigilata da rappresentanti del Governo e da uomini i quali abbiano della condizione dei luoghi e delle cose una esatta conoscenza, potrà corrispondere al bisogno nel modo più soddisfacente. La legge, dopo aver poste alcune norme e cautele generali, non potrebbe entrare in quelle particolarità le quali si attengono alla pratica esecuzione.

Così dopo aver posto il principio che i beni rurali sieno venduti in piccoli lotti, per quanto la loro divisione sia com-

patibile coll'interesse economico, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali, la legge non potrebbe nulla soggiungere di più. Tutti sanno che grande e piccola proprietà, grande e piccola coltura sono termini relativi, e tutti sanno che grande proprietà e grande coltura, piccola proprietà e piccola coltura non sono termini equivalenti. Sarebbe vano o superfluo il dilungarsi in discussioni teoriche, mentre coll'articolo proposto si fa richiamo all'interesse economico, alle conidzioni agrarie ed alle circostanze locali. Con questi tre elementi indicati con una formola generale e comprensiva si formerà quel criterio, il quale per la divisione o suddivisione dei beni prenda norma non tanto dalla estensione o dal prezzo di essi, quanto dalla loro natura, qualità e coltivazione.

Preferito il sistema delle vendite dirette e distinte a quello delle vendite complessive e delle rivendite indirette, avendosi riguardo al maggiore interesse dei compratori e delle finanze, si preferisce ancora il sistema di due incanti alla proposta di un solo. Rimanendo deserta la prima prova si farebbe luogo alla seconda, e rimanendo deserta anche questa si aprirebbe l'adito alle trattative private. Il regolamento provvederebbe con semplicità e con precisione all'ordine degli atti ed alle relative formalità e cautele.

Il signor ministro, nelle conferenze tenute colla Commissione, ha significato come ogni incanto rimarrebbe aperto almeno per un mese, durante il quale si riceverebbe qualunque offerta, ed al termine del quale si aprirebbe la gara fra i concorrenti. Il pericolo dei segreti maneggi ed intrighi vuol essere prevenuto e rimosso, ed a ciò appunto s'intenderebbe colle accennate disposizioni. Ad evitare poi lo sconcio delle offerte illusorie, i concorrenti avranno l'obbligo di depositare una somma od a prestare una garanzia corrispondente al decimo del valore estimativo.

La legislazione vigente in alcune provincie potrebbe lasciare qualche dubbio sull'effetto dell'incanto, e si è perciò dichiarato che l'aggiudicazione fatta al maggior offerente o nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva. Non saranno quindi richieste quelle prove ulteriori, le quali talvolta si richiedono per ottenere un aumento nel valore delle offerte. I concorrenti sapendo che l'aggiudicazione, quando avvenga, riesce definitiva, il che potrà essere opportunamente ripetuto negli avvisi per l'incanto, sapranno ancora che la semplicità degli atti meno numerosi equivale a risparmio di tempo e di spesa. Ed il risparmio di tempo e di spesa ridonda pure a vantaggio dello Stato, il quale mentre è libero di non accettare una offerta non corrispondente alla giusta aspettativa, non rinunzia alle pratiche meglio accomodate a promuovere la concorrenza e la gara degli offerenti.

Sta bene che la pubblicità sia favorita colla pubblicazione degli elenchi dei beni da vendersi, e sta bene che sia favorita la concorrenza coll'ordinare gl'incanti nel capoluogo delle provincie pei beni di qualche importanza, e nel capoluogo

delle giudicature o dei mandamenti pei beni di prezzo minore, la stima dei quali non eccedesse le dieci mila lire. Ai concorrenti di una condizione meno agiata, il recarsi al capoluogo di circondario, com'era già proposto, potrebbe riuscire alquanto grave, ed al concorrente di ricca fortuna non riescirà grave il recarsi al capoluogo della provincia. Ed all'interesse dello Stato gioverà che i centri di maggiore concorrenza sieno preferiti per gl'incanti di maggiore rilevanza. Dalla formalità degli incanti non sarebbero esenti nemmeno quei beni ai quali dal primitivo progetto era attribuita la rendita di dugento lire, ed ecco una nuova ragione per giustificare la scelta del mandamento in riguardo ai beni medesimi, come la scelta della provincia rimane giustificata dalle fatte considerazioni, e dalla residenza di una Commissione speciale che ci è sembrato conveniente ed utile di proporre.

Il pagamento del prezzo all'atto della vendita o in rate diverse meritava una particolare attenzione. Il pagamento richiesto per intero all'atto della vendita escluderebbe molti dal concorso e non renderebbe possibili i contratti, fuorchè con sacrifizi enormi dello Stato a favore di pochi richiedenti, i quali avessero in animo di tentarne la rivendita. Il pagamento in più rate allargherebbe il campo alle richieste, e ponendosi la condizione che le rate del prezzo sieno pagate anticipatamente, si prevengono da un lato le lotte temerarie o artificiose, e si porge dall'altro al Governo l'opportunità di ricevere a conto di vendite moltiplicate ciò che avrebbe forse ricevuto a saldo di vendite complessive.

Una distinzione si è fatta per la vendita dei beni secondo che il valore di essi ecceda o no la somma di 10,000 lire. Il prezzo dei primi si pagherebbe in cinque rate annuali, e quello dei secondi in dieci. Il frutto sarebbe dovuto in ragione del 5 per 100 sul residuo prezzo degli uni e degli altri. Si propone che una rata del prezzo sia pagata all'atto della stipulazione, pagandosi nel tempo medesimo il prezzo degli accessori, degli attrezzi, strumenti e capitali relativi. L'elenco estimativo dei beni distinguerebbe il valore del nudo stabile da quello degli accessori, come sarebbero i bestiami, le raccolte pendenti, i vivai, i soprassuoli boschivi cedui, le stime vive e morte, le macchine e qualsiasi altro oggetto relativo. Per tal modo il valore estimativo comprenderebbe i due prezzi surriferiti.

Si propone che anche le altre rate successive sieno pagate di anno in anno anticipatamente. Si propone che i compratori, i quali sborsino l'intero prezzo nell'atto della stipulazione, ottengano l'abbuono del 5 per 100, e che anticipando in qualunque tempo il residuo prezzo, ottengano l'abbuono del 2 per 100.

Col pagamento anticipato si porge allo Stato un mezzo di guarentigia necessaria e discreta, ed un mezzo di conseguire una somma, la cui importanza risulterà dal numero e dal valore dei contratti. Coll'abbuono conceduto ai compratori sul

prezzo pagato prima delle scadenze, si porge ad essi un equo compenso; tanto più giustificato quanto maggiore sarebbe il sacrifizio dello Stato, se avesse a procacciarsi col sistema delle vendite complessive una somma più o meno ragguardevole.

Un'altra agevolezza crediamo che si possa concedere ai compratori senza danno dello Stato. L'agevolezza si concederebbe coll'esenzione delle tasse proporzionali, riducendosi il carico del compratore al solo diritto fisso di una lira italiana per gli atti d'incanto e di acquisto, ed alla sola spesa del contratto relativo. Somiglianti favori si concedono dallo Stato a vantaggio d'imprese di pubblica utilità. Nel caso presente non si tratta di un dono puro e semplice, ma si tratta di evitare infruttuose e disaggradevoli complicazioni.

Il compratore, calcolando le tasse di bollo e registro, ne terrebbe ragione nell'offerta del prezzo; lo Stato, guadagnando da un lato, perderebbe dall'altro, e mettendo imbarazzi e difficoltà avrebbe forse una perdita dei guadagni maggiore.

Coll'escludere dal carico del compratore le spese degl'incanti si rimuove il pericolo d'inconvenienti e di abusi. Non si escludono le spese del contratto, tenendosi per fermo che il Governo si gioverà delle forme più economiche affinchè il maggiore risparmio degli acquirenti conferisca al maggiore interesse dello Stato.

Alle agevolezze proposte pei compratori, specialmente in riguardo alle rate del prezzo ed all'abbuono nei pagamenti anticipati, era necessario di contrapporre una disposizione alquanto severa contro coloro i quali mancassero per tre mesi di pagare una rata qualunque. In tal caso il Governo procederebbe alla pubblicazione di un nuovo incanto a rischio ed a spese dell'aggiudicatario, che sarebbe tenuto alla rifusione dei danni, e perderebbe la prima rata del prezzo.

La riserva di procedere ad un nuovo incanto e di ottenere la rifusione dei danni non eccede certamente i termini dell'equità e della prudenza. E non sembrerà contraria all'equità ed alla prudenza la sanzione aggiunta colla perdita della prima rata del prezzo, qualora si consideri che senza di ciò o mancherebbe uno stimolo abbastanza efficace al debitore male disposto, o mancherebbe un compenso più o meno sufficiente al Governo per danni inevitabili, la liquidazione dei quali riuscirebbe o affatto impossibile o soprammodo difficile.

Procedendo innanzi nell'esame del progetto, la Commissione non ha potuto astenersi dal prevedere e dal fare a sè medesima alcune obbiezioni per riescire a comporre un sistema, il quale giovasse a conciliare le norme legislative colla necessità della più larga e sicura applicazione; giovasse a conciliare la ragione dei principii e la tutela degl'interessi generali cogli uffici del potere esecutivo e coi bisogni della finanza.

Che l'elenco dei beni demaniali si debba compilare colla

maggiore esattezza è fuori di dubbio, ed è pure fuori di dubbio che per riscontrarne il valore si richiedano accurate indagini e verificazioni. Quale aiuto si potrebbe recare al Governo affinchè la sua responsabilità (per la complicazione e l'incertezza delle cose) non si convertisse contro il desiderio ed il fine comune in una semplice finzione legale?

È fuori di dubbio che la distinzione fra i piccoli ed i grandi lotti si debba fare non già con idee preconcepite, ma colla conoscenza pratica delle condizioni economiche e agrarie, delle consuetudini e circostanze locali. È fuori di dubbio che i beni si debbano esporre alla vendita con accorto giudizio; che il giudicare dell'opportunità del tempo e della convenienza di private trattative non può dipendere dall'arbitrio o dal caso, e che troppo importa l'attenersi ad un metodo, il quale tenga lontano qualunque anche più lontano sospetto di errore o di sorpresa, riesca ad avvalorare l'azione del Governo e ad ispirare una piena fiducia ad esso ed alle popolazioni.

Ma se la legge non può entrare nelle particolarità senza cadere nella pedanteria e confondere fra loro le ingerenze dei poteri dello Stato; se alla mancanza di elementi determinati e precisi è necessario di supplire con appropriate delegazioni e riserve, a quale partito sarà utile ed opportuno di appigliarsi?

Col progetto che abbiamo l'onore di sottoporre al voto della Camera, noi proponiamo che in ogni provincia, nella quale sieno beni da alienare, venga istituita una Commissione presieduta dal prefetto, e composta di due delegati del ministro delle finanze e di altri due eletti dal Consiglio provinciale.

Questa Commissione avrebbe l'incarico di vegliare alla compilazione degli elenchi e delle stime, alla divisione dei beni ed alla regolarità degli atti. Essa darebbe il suo parere intorno al tempo più opportuno per procedere alle trattative private, come pure intorno a quelle quistioni sulle quali fosse richiesta o che credesse utile di proporre. Con una Commissione consultiva la responsabilità del Governo rimarrebbe intatta, e la sua azione ne sarebbe moralmente e politicamente fortificata.

Per l'approvazione dei contratti si è creduto bene di riprodurre l'articolo 7 della proposta primitiva, dal quale risulta che i contratti si approvano dal ministro delle finanze o dai suoi delegati, dovendo precedere il parere del Consiglio di Stato quando il loro valore ecceda le venticinque mila lire. Qualche difficoltà si era mossa a questo riguardo; ma si è riflettuto che non conveniva punto disputare nella presente occasione intorno alle regole prescritte per la pubblica amministrazione. È vero che una domanda fatta dal Ministero, perchè si accresca il numero dei consiglieri di Stato, farebbe dubitare che il loro numero sempre meno bastasse alla pronta spedizione dei nuovi affari. Ma è vero ancora che i nuovi af-

fari non si presenteranno ad un tratto, e che intanto il Governo avrà tempo di sottoporre al Parlamento quei progetti, i quali meglio si conformino alla costituzione del nuovo regno.

Comunque sia, appare indubitato che mentre ci guardiamo da qualunque deroga inopportuna, si renda un migliore servigio alla cosa pubblica. Come le ingerenze consultive delle Commissioni provinciali gioveranno al buon procedimento degli atti, così il parere del Consiglio di Stato gioverà a porgere quelle cautele delle quali si aiuta il ministro prima che gli atti colla sua approvazione si rendano definitivi. Gli atti di poca importanza sarebbero sciolti da questa condizione, com'è appunto disposto dalla legge relativa all'amministrazione centrale.

Dal progetto ministeriale vengono ancora trasferiti nel progetto modificato le disposizioni contenute negli articoli 6, 10 e 11 per dichiarare che viene derogato alla facoltà del riscatto competente al demanio dello Stato; che un regolamento sancito da decreto reale provvederà alla esecuzione della presente legge, e che rimane derogato alle leggi anteriori in quanto fossero a questa contrarie.

Non abbiamo riprodotto l'articolo 5 del progetto ministeriale, perchè disponendosi con esso che i beni saranno venduti *nello stato in cui si trovano, e con tutti i diritti, i pesi e le servitù tanto attive quanto passive*, o si dice troppo o si dice poco. Si direbbe poco se quell'articolo di legge corrispondesse ad una clausola comune negli atti notarili, non dipartendosi per ciò dall'uso ordinario e dai capitoli generali delle vendite e degli incanti. Si direbbe troppo se il Governo intendesse di essere sciolto da qualunque molestia per casi di evizione e per altre controversie. Patti espressi occorreranno quando si voglia che il compratore assuma qualunque rischio sia o no preveduto.

All'indagine per la stima si aggiungerà (non ne dubitiamo) l'esame dei titoli legali, qualora si tema il pericolo di qualche difficoltà. Nell'articolo 2 noi abbiamo proposto con tale disegno che nei luoghi destinati per gl'incanti sia depositato l'elenco dei beni coi documenti relativi.

Non basterà certamente il provvedere che la vendita dei beni demaniali si faccia colle condizioni più vantaggiose per lo Stato e pei cittadini, se nello stesso tempo non sia provveduto ai bisogni più immediati ed urgenti della finanza.

Il Ministero ha presentati a tal fine parecchi progetti di grande importanza. Questi progetti sarebbero collegati da rapporti più o meno necessari; il che rende più delicato l'esame confidato a Commissioni diverse.

Il progetto relativo alla sola vendita dei beni demaniali lasciava argomentare che da un sistema di vendite complessive si attendesse l'effetto desiderato. Il prezzo non si pagherebbe in denaro, e sarebbe determinato colle norme della rendita ottenuta dalla pubblica amministrazione.

520 d

Noi abbiamo preferito un sistema diverso; ma restringendo in poco le nostre conclusioni, diremo che ci sarebbe sembrato disdicevole il discutere, col progetto di legge da noi esaminato, quegli argomenti i quali si collegano con altri progetti sottoposti all'esame di altre Commissioni.

Un istituto di credito fondiario potrebbe, a cagione di esempio, essere di aiuto direttamente ai compratori e indirettamente allo Stato prestando denaro ai compratori medesimi, i quali se ne giovassero nel pagamento dei beni acquistati. Ma col progetto della vendita non si contraddice ad un progetto di credito fondiario. Lo Stato non potrebbe concedere troppo lunghe scadenze, ed anzi avrebbe ragione di procurare che le scadenze non brevi si accorciassero assai più di quello che dai termini proposti sarebbe indicato. A tal fine coll'abbuono di un tanto per cento sul prezzo, si porge uno stimolo ed un compenso.

Se un istituto di credito fondiario prenderà vita, i compratori potranno rivolgersi ad esso, senzachè fra l'uno e gli altri debba interporsi lo Stato. Comunque sia, è indubitato che un sistema di annua estinzione del prezzo si concilierebbe col sistema delle vendite minute. Le due cose sono distinte e non discordi, e noi dovevamo rimanerci contenti a questo, che i due sistemi non si escludessero ed anzi si aiutassero a vicenda.

La Commissione conformandosi al voto degli uffici ha preveduto il caso nel quale il Governo, in pendenza delle operazioni di vendita, fosse stretto dalle necessità del pubblico servigio. Si proporrebbe perciò di autorizzarlo a procurarsi una somma coll'emettere obbligazioni fruttifere, le quali si estinguerebbero in pagamento e colla riscossione del prezzo dei beni venduti.

Questa facoltà non è stata chiesta, desiderata od accolta finora dal signor ministro delle finanze, avendo egli dovuto ritenere che l'approvazione di tutti i progetti fra loro collegati lo dispenserebbe da qualunque diverso espediente.

La Commissione, dovendo restringere le sue proposte al progetto di legge per la vendita dei beni, non ha creduto di poterlo subordinare alla proposta fatta per l'istituzione del credito fondiario. La parte principale e necessaria del suo progetto si riferisce direttamente alla vendita dei beni, e il sistema non ne rimarrà alterato o scomposto se la parte accessoria od accidentale si rendesse superflua col voto di altri progetti, i quali provvedessero in modo più acconcio, determinato e sicuro ai bisogni della finanza.

Ma posto il caso che il voto di altri progetti fosse più o meno differito, e che non si dovesse differire un provvedimento per la finanza, la Commissione, nell'alternativa di autorizzare una vendita meno conforme ai principii già ricordati o di autorizzare una anticipazione sul valore dei beni, non poteva rimanere incerta e sospesa senza venir meno al mandato che dagli uffizi le venne conferito.

La facoltà pel Governo non dovrebbe, secondo la nostra proposta, eccedere la somma di duecento milioni, comprese le riscossioni del prezzo dei beni venduti. Qualora poi la facoltà di emettere obbligazioni sia conceduta ed esercitata, non sembrerà inopportuno che venga sottoposta alla vigilanza della Commissione istituita per la vigilanza del debito pubblico dalla legge del 10 luglio 1861.

Quella Commissione è composta di tre senatori e di tre deputati, anche nell'intervallo fra le legislature e le sessioni parlamentari, e fanno parte della medesima tre consiglieri di Stato, un consigliere della Corte dei conti, il presidente di una Camera di commercio ed il segretario generale della Corte dei conti.

A noi non appartiene di estenderci in altre considerazioni. Quand'anche alla strettezza del tempo e al difetto di altre condizioni avessero potuto supplire lo zelo ed il buon volere, la natura del nostro mandato non ci avrebbe acconsentito di oltrepassare i limiti del suo oggetto determinato e speciale. Oltre a ciò se la vendita dei beni demaniali ne' suoi rapporti colla finanza è un espediente utile e necessario non entra per questo nelle condizioni di un sistema generale.

La vendita di beni non fa parte di un sistema generale, di finanza, ma porge modo di prepararne l'ordinamento e l'applicazione, ed anche di attendere la migliore opportunità per fare ricorso al credito pubblico.

Il governo per ottenere una somma maggiore della indicata, sarà autorizzato con leggi successive, e con leggi successive sarà pure disposto del *Tavoliere* di Puglia e della *Sila* di Calabria, avuto riguardo alla straordinaria importanza di quei latifondi.

Ci auguriamo che queste brevi indicazioni valgano a rendervi manifesta la nostra sollecitudine, se non a raccomandare il progetto che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro giudizio.

MARTINELLI, *relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali ed urbani che sono posseduti dal demanio dello Stato, e non sono destinati ad uso pubblico.

Art. 2.

L'alienazione si farà a pubblico incanto sulla base della rendita dei beni medesimi, mediante cessione al Governo di tanta rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano, quanta corrisponda alla rendita per cui i beni saranno stati alienati.

Art. 3.

Gl'incanti saranno aperti in tutti i capoluoghi di circondario del regno per i beni esistenti in ciascun circondario, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento.

Tuttavia i beni, la cui rendita non superi le lire duecento, potranno essere alienati a trattativa privata.

Art. 4.

La rendita che deve servire di base all'incanto si determina:

Per i beni affittati col prendere il più elevato prezzo di affitto risultante dai due ultimi contratti di locazione, aggiungendovi, ove ne esistano, il valore delle prestazioni accessorie, e detraendone le spese di manutenzione che siano a carico del demanio;

Per i beni fruttiferi non affittati la rendita si determinerà prendendo la somma media dei loro proventi netti d'ogni natura riscossi dall'amministrazione nell'ultimo quinquennio;

Per i beni non fruttiferi la rendita sarà determinata per mezzo di regolare perizia.

La rendita così determinata sarà poi diminuita dell'ammontare delle imposte.

Art. 5.

~~I~~ beni saranno alienati nello stato in cui si trovano, e con tutti i diritti, i pesi e le servitù tanto attive che passive.

Art. 6.

Per l'alienazione autorizzata dall'articolo 1 e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che, giusta le vigenti leggi, competa al demanio dello Stato.

Art. 7.

L'approvazione dei contratti si farà per mezzo di decreto del ministro delle finanze o de' suoi delegati.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio.

Art. 2.

L'elenco estimativo dei beni da alienarsi sarà pubblicato nei comuni delle rispettive provincie. Ne sarà depositata una copia coi relativi documenti nei luoghi ove dovrà procedersi agli incanti.

Nell'elenco estimativo sarà distinto il valore dello stabile da quello degli accessori e capitali corrispondenti.

Art. ~~3.~~ 2°.

Il valore dei beni sarà desunto da regolari registri, catasti e contratti, ed in caso di mancanza o d'insufficienza di tali elementi, da perizie sommarie, colle norme che saranno prescritte dal regolamento.

Art. ~~4.~~ 3°.

I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali.

Art. ~~5.~~ 4°.

Le vendite si faranno con pubblico incanto, che sarà aperto sul valore estimativo.

Rimanendo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda ~~dopo due mesi~~. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto, sarà definitiva.

Art. ~~6.~~ 5°.

L'incanto si farà nel capoluogo della provincia, se il valore dei beni superi la somma di diecimila lire, e nel capoluogo del ~~mandamento~~ se il valore non ~~ecceda~~ quella somma.

Art. ~~7.~~ 6°.

Nessuno potrà ~~essere~~ ammesso agl'incanti senza un deposito ~~od una garanzia~~ corrispondente al decimo del valore estimativo.

Art. ~~8.~~ 7°.

In ogni provincia, nella quale si trovino beni da alienare, sarà istituita una Commissione gratuita, composta del prefetto presidente, di due delegati del ministro delle finanze e di altri due eletti dal Consiglio ~~provinciale anche fuori del suo seno~~.

Se il contratto concerne un'alienazione per una rendita maggiore di lire 500, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato.

Art. 8.

In quanto alle divisioni degli stabili in più lotti, ai termini del pagamento ed alle altre condizioni della vendita, il ministro è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che riconoscerà più opportune nell'interesse delle finanze e in quello della pubblica economia.

Art. 9.

I beni che non saranno stati venduti dopo un primo incanto potranno essere alienati a partiti privati.

Tali alienazioni potranno comprendere più lotti, qualora gli acquirenti si obblighino di rivenderli entro un dato termine in lotti non maggiori di quelli fissati dal ministro ; ed in tal caso queste prime rivendite saranno esenti dalla tassa di registro.

Art. 10.

Con un regolamento sancito da reale decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Art. 11.

È derogato a tutte le leggi anteriori, in quanto possano essere contrarie alle disposizioni della presente.

Art.° 10.

I boschi d'alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l'aggiudicatario ne avrà pagato l'intiero prezzo, o data sufficiente garanzia, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

Art.° 11.

Sarà dato l'abbuono del sette per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del tre per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione, se il valore estimativo dei beni superi la somma di dieci mila lire, e dentro cinque anni, se il valore non eccede quella somma.

Art.° 8.

~~Art. 9.~~

La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, per la divisione dei beni in lotti, e per l'opportunità del tempo degli incanti e delle trattative private.

Essa dà inoltre il suo parere intorno a quelle questioni sulle quali fosse richiesta o che credesse utile di proporre.

Art. ~~10.~~ 9.

Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intiero importare dei relativi ~~capitali ed~~ accessori.

L'aumento che si verificherà negl'incanti s'intenderà ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello de' suoi ~~capitali ed~~ accessori.

Il pagamanto delle altre rate si farà anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del cinque per cento.

~~I pagamenti si faranno in denaro.~~

Art. 11.

I boschi d'alto fusto non potranno dall'aggiudicatario essere tagliati se nell'atto dell'aggiudicazione non ne abbia pagato l'intiero prezzo o prestata sufficiente garanzia.

Art. 12.

Sarà dato l'abbuono del cinque per cento a chi paga l'intiero prezzo nell'atto dell'aggiudicazione e del due per cento a chi anticipa in qualunque altro tempo il saldo del residuo prezzo.

Art. ~~13.~~ 12.

Ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata qualunque, il Governo procederà a nuovi incanti del fondo, a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale sarà tenuto alla refusione dei danni e perderà la prima rata del prezzo.

Art. ~~14.~~ 13.

Per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che [giusta le vigenti leggi possono competere] ~~competà~~ al demanio dello Stato.

Art. ~~15.~~ 14.

L'approvazione dei contratti si farà con decreto del ministro delle finanze o de' suoi delegati.

Se il valore del contratto eccede la somma di venticinque mila lire, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato.

Art. ~~16.~~ 15.

Gli atti relativi agli incanti, alle vendite ed alle formalità richieste negli uffizi del censo e delle ipoteche rimarranno

Art.° 16°:

In pendenza delle operazioni di vendita, la facoltà data al Ministro delle Finanze colla legge del 30. Giugno 1862. di emettere buoni del tesoro è estesa fino alla concorrenza di altri cento milioni.

esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo diritto fisso di una lira italiana.

Il pagamento di questo diritto e delle spese [e dell'aggiudicazione,] del contratto sarà a carico del compratore.

~~Art. 17.~~

~~In pendenza delle operazioni di vendita, il Governo è autorizzato a procurarsi una somma fino al compimento di dugento milioni, comprese le riscossioni per le vendite effettuate.~~

~~A tale effetto potrà emettere obbligazioni fruttifere alla ragione del cinque per cento.~~

~~Queste obbligazioni saranno ricevute dal Governo in pagamento del prezzo dei beni o rimborsate colla riscossione del prezzo medesimo.~~

~~Nell'uno e nell'altro caso le obbligazioni saranno annullate immediatamente.~~

~~Art. 18.~~

~~Le facoltà attribuite alla Commissione di vigilanza del debito pubblico colla legge del 10 luglio 1861, si estendono alle operazioni autorizzate coll'articolo precedente.~~

Art. ~~19.~~ 17°.

Con regolamento sancito per decreto reale si provvederà alla esecuzione della presente legge.

Art. ~~20.~~ 18°.

Sarà disposto con leggi speciali del Tavoliere di Puglia, della Sila di Calabria, e delle Maremme.

Art. ~~21.~~ 19°.

È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente.

Approvato nella tornata del 9. Aprile 1862.

[illegible signature]

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che i progetti di legge infra indicati siano presentati al Parlamento Nazionale dal Ministro delle Finanze, incaricandolo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione

1. Alienazione di beni demaniali
2. Passaggio al Demanio dei beni delle Casse Ecclesiastiche.
3. Imposte sulle bevande ed altre derrate, ed uniforme ordinamento del dazio consumo con la tassa Comunale
4. Spese straordinarie di L. 47,000,000 per la costruzione di navi da guerra

Dat. Torino addì 1° Giugno 1862

Vittorio Emanuele

Quintino Sella